ARINGA

DELL' AVVOCATO

BERRYER IL FIGLIO

NEL PROCESSO

CONTRO

L' ABATE DE LA MENNAIS





MODENA

PER GLI EREDI SOLIANI

TIPOGRAFI REALI

1826.

AVVISO

DEGLI EDITORI.



Un processo che ha eccitata la sorpresa e la curiosità di tutta Europa, e che come saggiamente fu scritto, non interessa solo un uomo, od un'opera, ma sibbene i diritti della Chiesa, e la gran causa della società e della religione, non potea passarsi sotto silenzio in queste Memorie *consecrate alla causa medesima, e incoraggiate dai suffragi di tutti gli amici della religione e delle sane dottrine. Se si trattasse d'una quistion particolare, legata alle leggi o discipline vigenti in Francia, o anche d'una controversia semplicemente speculativa, o sistematica, o politica, fedeli alle massime che ci proponemmo sin da principio, e dalle quali speriamo di non aver tampoco declinato, non avremmo proferita una sola parola, nè azzar-*

dato alcun sentimento, e tutto questo anche malgrado i meriti sommi dell' illustre accusato. Il soggetto però nobilissimo e grandioso dell' opera chiamata in giudizio: Della Religione considerata riguardo all' ordine politico e civile: *e dal celebre Autore sviluppato con quella forza di argomenti, con quel corredo di prove, con quell' energica e sublime eloquenza, che non si trova che nelle opere de' santi Padri, è argomento naturale e spontaneo per queste Memorie, e se meno estesa era tal opera, l' avremmo ben volontieri tradotta ed inserita in questi fascicoli. Crebbe a dismisura l' interesse per l' opera stessa e per l' autore, quando si giunse ad istituirne un processo, che noi ci asterremo dal qualificare, avendo la Francia intera e l' Europa fatto abbastanza conoscere l' alta sua sorpresa, e disapprovazione. Checchè ne sia e dei provocatori di simil processo, e del singolare e stravagante andamento del medesimo, e delle piccanti riflessioni che a questo proposito sonosi lette ne' giornali d' ogni colore, noi dobbiam conchiudere che gli avversari del La Mennais non potevano procurargli un trionfo più bello e completo quanto col chiamarlo in giudizio, e che i suoi amici non potevano certamente portar tant' oltre le speranze e i voti loro per la vittoria della sua causa. Onde i nostri Lettori conoscano quanto è mestieri la posizione e la natura di un*

tanto affare, noi produciam qui l'Aringa dell'Avvocato Berryer il figlio, che da noi si è letta colla massima compiacenza, e che ci sembra un modello di eloquenza forense, una difesa in cui non si sa se più campeggi la nobiltà de' sentimenti, la maestà dell'elocuzione, la moderazione delle risposte, un'Aringa in una parola degna della causa che tratta, degna dell'uomo che difende. Estraendola dal prezioso giornale il Memoriale Cattolico, *ci facciamo un dovere di premettervi alcune riflessioni, che nel giornal medesimo la precedono, fatte dal leggiadrissimo e franco scrittore il Conte O' Mahony, che in pochi tratti di mano maestra servono d'introduzione istruttiva all' Aringa suddetta.*

PROCESSO

DELL' AB. DE LA MENNAIS.

PROEMIO.

Si è dato alla società un grande scandalo, e una grande lezione!

Un sacerdote di Gesù Cristo (e qual sacerdote!) è stato trascinato davanti ai giudici ordinari delle prostitute e dei truffatori, per riceverne una lezione di diritto canonico; un sostituto del procuratore del re, facendo le funzioni di professore di teologia, ha determinata la natura, e posti i limiti del potere della Chiesa universale nella giurisdizione del dipartimento della Senna; e sulle sue conclusioni, un tribunale di *polizia* ha vulnerate le decisioni dei Santi Padri, ed annullati i decreti dei concilii: egli ha fatto una fede *correzionale*.

Certamente, ogni uomo di un altro secolo, che ritornasse al mondo, non potrebbe credere a tali fenomeni. Ma i gallicani costituzionali del giorno trovano ciò naturalissimo; a molti anche fra di loro sembra ciò affatto giusto e conveniente: non veggon anzi come potesse andar diversamente.

Noi lascieremo da un canto questi uomini. Giacchè qual favella dobbiam lor parlare, e che possiam dir loro che sappian essi comprendere? Havvi un grado tale di stupidezza morale, che cangia, in qualche guisa, la natura stessa degli esseri; giunti una volta sin là, si è come fuori della legge delle intelligenze; sono rotte tutte le comunicazioni spirituali: e ciascuno non s'intende nè manco più a sufficienza per disputare.

Ma grazie a Dio, vi sono ancora altri uomini (e guai se non ve ne fossero! sarebbe allora suonata l'ultim'ora del mondo) vi sono ancora uomini di fede e di senso, e che hanno tanto più senso, quanto hanno più fede. A questi soli noi oggi c'indirizziamo. Giacchè questi hanno come noi misurata l'enormità dello scandalo ed esaminata a fondo la gravità della lezione. Una società cristiana che offre al mondo uno spettacolo simile, li ha colpiti di stupore; e illuminati da questo memorabile avvenimento e dalle sublimi discussioni alle quali ha dato luogo, hanno considerato il presente con dolore, e mirato con ispavento l'avvenire.

Di fatti il gallicanismo e l'oltramontanismo non sono per essi, come avrebbesi voluto far loro credere, sottili e vane denominazioni scolastiche; hanno veduto il fondo della quistione: e dando alle cose il vero carattere e alle parole il loro vero senso, hanno compreso che *oltramontano* significa *romano*, che *romano* significa *cattolico*; e secondo lo stesso metodo di tradurre, hanno compreso egualmente ciò che nel linguaggio del senso comune significa *gallicano*.

Allorchè dunque han veduto impegnarsi la lotta, non già tra le parole, ma tra le dottrine che rappresentano, ne hanno valutata l'importanza e calcolati i risultati. Giacchè, da un lato, hanno potuto numerare tutti i nemici segreti e riconosciuti del potere spirituale, tutti i partigiani degli scismi presenti o *futuri*, tutti i fautori d'eresie nate o *nascitur*e, uniti e congiurati, malgrado i loro odi particolari, nell' interesse del loro odio comune contro la dottrina che tutti li condanna; e dall'altro, hanno veduto insorgere con un movimento spontaneo tutti i difensori ecclesiastici o secolari di questa autorità una, infallibile, perpetua, universale, sorgente di tutti i poteri, sanzione di tutte le leggi, ragione di tutti i doveri, giudice di tutte le opinioni, mediatrice di tutte le controversie, e per conseguenza sempre, in tutto, e per tutto, regola invariabile di tutte le coscienze.

Considerata sotto questo aspetto, che è il solo vero, si vede quanto la quistione s'estenda e s'ingrandisca. Essa abbraccia tutta la società cristiana, oggigiorno divisa in due popoli solamente, di cui il primo riconosce in tutta la sua pienezza, e il secondo nega in tutto o in parte, l'autorità del potere spirituale. Tra essi non v'ha più via di mezzo possibile, ed ogni uomo che non appartenga a l'uno appartiene necessariamente all'altro. Così le nostre *libertà*, sorelle docili ed obbliganti, son volate successivamente in soccorso di tutte le rivolte. Parlamentarii, giansenisti, costituzionali del 91, piccola chiesa del 1801, cri-

stiani liberali del 1826, tutti se ne son fatti un appoggio. Ben presto, varcando le nostre frontiere, si son vedute, ora sostenere argomenti alle Cortès di Spagna, che volevano spogliar la chiesa in virtù del poter temporale dei popoli, ed ora prestare braccio forte al governo belgico, per ajutarlo a chiudere i seminarj cattolici in virtù del potere spirituale dei re (1). Compiacenti tanto cogli individui quanto colle nazioni, gli scrittori, gli oratori, i pubblicisti di tutte le sette non le hanno mai invocate in vano. Ovunque e sempre, in Germania, in Isvizzera, in Inghilterra, in Iscozia, hanno appoggiato le loro *proteste* sulle nostre *dichiarazioni;* la nostra causa è divenuta la loro: così, mercè di queste alleanze, le nostre *libertà* non sono più un tesoro nazionale; il gallicanismo è ora europeo, e tutto ciò che rimane alla Francia, è l'onore di avergli data la culla (2).

(1) Vedete in ciò che concerne la Spagna, i discorsi delle Cortes in questa discussione, e per ciò che riguarda il Belgio, diversi atti recenti di quel governo e tra gli altri la lettera del Sig. Goubau, direttore generale dei culti a Monsignor Arcivescovo di Malines.

(2) All'appoggio di questa osservazione che non possiam quì sviluppare, noi daremo un estratto delle leggi e decreti, giudizi dei tribunali, discorsi della tribuna, sermoni, trattati, dissertazioni, giornali, ed altre opere, nelle quali i rivoluzionari di tutti i tempi e di tutti i paesi, sia in religione, sia in politica, hanno invocata l'autorità delle massime gallicane in favore dei loro errori o delle loro ingiustizie. Questa raccolta offrirà ai gallicani che non sanno per anche tutto, una istruzione quanto varia, altrettanto inattesa.

Ora, e quando si osserva questa gran lotta nelle sue cause, ne' suoi mezzi, nel suo scopo e ne' suoi risultati, si resterà ancor sorpreso del movimento che imprime agli spiriti e dell' ansietà che eccita nei cuori di tutti gli uomini di senso e di fede? e al contrario, possiam noi stupirci a sufficienza dello strano rimprovero d' *inopportunità*, al giorno d' oggi sì pertinacemente indirizzato ai difensori del Vicario di Gesù Cristo? Come! E si dovranno incolpar essi di *questa indefinibile malattia che sembra travagliarci in questo momento* (3)? Come! Allorchè il genere umano divorato dall'anarchia e schiacciato sotto il peso della sua indipendenza, cerca ed invoca clamorosamente l'autorità che sola può salvarlo, se lo debb' essere; allorchè questo pensiero, divenuto profondo, intimo, universale, frutto della riflessione appo gli uni, dell' istinto appo gli altri, bisogno della vita appo tutti, li spinge da tutte le parti in traccia del potere e per così dire in traccia della sovranità; allorchè dal canto suo la setta anti-cristiana, anti-sociale nelle sue assemblee secrete o pubbliche, ne' suoi club, nelle sue scuole, nelle sue accademie, ne' suoi teatri, ne' suoi libri, ne' suoi libercoli, ne' suoi giornali, finalmente da per tutto lotta contro questo movimento universale, e agli uomini che chiedon l'ordine, la pace, e la verità, predica la licenza, insegna la rivolta, e prodigalizza la menzogna, e ciò con una libertà, che dee far credere di ben ritenerla innocente della *indefinibil malattia che*

(3) Discorso di M. d' Ermopoli alla camera dei deputati.

ci travaglia; allorchè in una parola, il mondo smosso fin dalle sue fondamenta, è nell' agonia della vita o della morte, ci si verrà a raccontare, che alcuni scrittori cattolici sono i soli che turbano il suo riposo, risvegliando ciò che chiamasi scioccamente una vana disputa teologica?

Convien certamente contar molto sulla dabbenaggine del pubblico per dirgli seriamente una sì prodigiosa assurdità. Bisogna credere ch' ei non abbia mai nulla letto, nulla veduto, nulla osservato per isperar di persuaderlo, che a quest' epoca, ovvero in ogni altra epoca del mondo, i difensori della verità abbiano mai potuto (quand' anche lo avessero voluto) cominciar alcun conflitto. Il senso solo delle parole lo dimostra abbastanza; giacchè perchè siavi *difesa* bisogna che antecedentemente siavi stato *attacco.* Ora la verità partecipando all' eternità di Dio, da cui essa emana, è anteriore a tutti gli errori, e finchè la verità regna sola essa comanda, insegna, istruisce; ma come e chi attaccherebbe, come e contro chi combatterebbe, a meno di non attaccare e combatter se stessa? Comparisce un errore; allora è che s' impegna una lotta; ma è sempre l'errore che la comincia, o per meglio dire, la lotta è l' errore di per sè stesso; giacchè ogni errore esser non potendo che una verità negata, ed ogni verità *negata* essendo necessariamente una verità *attaccata,* ovunque v' ha errore e fin tanto che v' ha errore, havvi altresì conflitto. Più o men lungo, più e men violento, non può esser dubbio l'esito; e spento l' errore, ristabilita la verità ne' suoi diritti, rientra

essa nella sua pace e riposa nel suo trionfo. Noi lo direm dunque ancora, e lo ripeteremo sino a tanto che si voglia comprenderlo bene, gli amici della verità non sono in verun caso e non ponno essere gli aggressori. Se combattono, egli è perchè si difendono; se parlano, è perchè rispondono; e il grand'uomo di cui leggesi la difesa, non avrebbe mai composto il libro che la *polizia* ha condannato, se migliaja di libri, de' quali la *polizia* non curasi neanche, non avessero preceduto e provocato il suo.

Ma quand'anche si supponesse, cosa impossibile, che fosse stata fatta una eccezione alla regola generale pel Signor de La Mennais, e che questo ardente apostolo della verità avesse potuto, pel primo, impegnare la zuffa, crederebbesi di avere con ciò giustificato il rimprovero *d'inopportunità?* Si accusano le sue dottrine (che si chiamano le sue opinioni) d'aver agitati, turbati gli spiriti. Ma quando mai si son potuti agitare, turbare gli spiriti con opinioni o dottrine, che non fossero state preventivamente negli spiriti? Fuvvi mai uomo al mondo, qualunque sia la potenza che in lui si supponga, che abbia saputo tutt'a un tratto attrarre e fissar l'attenzione degli altr'uomini su di un pensiero estraneo a'lor pensieri? Si tenti oggi per esempio, di *risvegliare* come dicesi, l'errore degli Iconoclasti o di combattere l'eresia dei Pelagiani, chi vi leggerà, chi v'ascolterà? Certamente nessuno. Ogni volta dunque che un oratore, uno scrittore produce un movimento generâle e spontaneo, ciò avviene perchè si rivolge a pensieri per

così dire tuttor viventi perchè rivela agli uomini i loro proprii sentimenti; perchè dice loro ciò che eglino stessi han già detto a sè medesimi; perchè finalmente egli sviluppa un germe che esisteva in tutte le intelligenze, e non fa se non istabilire una impressione universalmente sentita. Noi ne troviamo una prova notabile nella quistione stessa che quì ci occupa.

Prima che il signor de La Mennais esaminasse la natura e l' estensione del poter Pontificale, avean trattata questa materia principi della Chiesa, sapienti dottori, e scrittori eminenti. Tra gli altri un illustre pubblicista il Signor de Maistre nel suo libro del *Papa,* e nel suo trattato della *Chiesa gallicana,* aveva presentata la quistione sotto tutti i suoi aspetti e con tutte le sue conseguenze. E nondimeno, che accadde? Il libro circolò tranquillamente in tutta Francia: venne del pari letto; niuna giudiziaria domanda insorse a turbare il riposo del librajo nè il piacere del lettore. I procuratori del re permisero alla fede d'aver ragione; e i giudici correzionali non disputarono nè all'autore, nè allo stampatore, nè all' editore, il dritto d' esser cattolici nel regno cristianissimo del figlio primogenito della chiesa. Ora, perchè tal differenza tra due epoche tanto vicine, e questa fortuna diversa di due scrittori, d'altronde tanto simili per la fede, pel genio, e pel coraggio? Egli è perchè il primo scriveva all'oggetto di prevenire un pericolo futuro, e il secondo scrive per denunziare un pericolo presente; egli è perchè l' uno poteva ben contrariare, da lontano

alcune colpevoli speranze, ma l' altro rivela e sventa dei complotti già formati; finalmente, perchè per ben comprendere allora il primo, bisognava, com'egli, prevedere e calcolare; ed ora per comprendere il secondo, basta, con tutto il mondo, osservare e vedere.

Diciamolo dunque altamente, a costo d' esser accusati anche noi d' *inopportunità*, il vero delitto del Signor de La Mennais agli occhi dei gallicani, e il primo suo titolo all' approvazion dei cattolici, è precisamente l' opportunità stessa della sua opera. Temuto dagli uni come un accusatore, accolto dagli altri come un difensore, egli ha avuto, allato della verità e dell'errore, il merito e il torto dell'opportunità, e si può dire ch'ei ne ha conseguito tutt'a un tempo un successo di odio e di riconoscenza. Se all' opposto l' autore non avesse trattate che quistioni estranee alle idee, ai bisogni, agli interessi, alle passioni del momento, se avesse fatto, in una parola, un libro *inutile*, non sarebbesi certamente chiamato *intempestivo*; poichè oggi giorno ciò che si chiede a ciascuno si è di non occuparsi di nulla di ciò che occupa tutto il mondo. Ma l'effetto stesso del libro ha bastantemente dimostrata la sua necessità; queglino che gridano contro di lui, lo giustificano mediante le loro stesse grida, e la pena che si prendono onde provare, che il Signor de La Mennais ha torto d'averlo composto, è la miglior prova, ch'egli ha avuto ragione di comporlo.

Non vengasi dunque più a riprodurre contro i cattolici accuse tanto assurde; non vengasi più a

dire che essi attaccano, quando non fanno che difendersi: ch'essi turbano gli spiriti, quando non tendono all'opposto che a calmare gli spiriti turbati: che risvegliano quistioni delle quali nessuno si occupa, quando tali quistioni sono l'occupazion principale di tuttociò che oggi pensa nella cristianità; non si venga più a chiedere soprattutto qual bene può ridondare da tutte queste discussioni, imperocchè il diremo anche una volta, non trattasi qui di sapere se sia un bene o un male, ma soltanto se sia una *necessità*. Ora, il chiedere oggidì in Europa il perchè ognuno si occupa, il perchè ognuno s'inquieta pel gallicanismo, è come se si chiedesse perchè in un paese innondato si occupa ognuno dell'incremento delle acque, o perchè quando scoppia un incendio ognuno è inquieto sui progressi del fuoco.

Noi ci siamo estesi sopra queste considerazioni perchè ci è sembrato cosa importante il togliere un'arme di mano alla mala fede e il preservare da un laccio la semplicità. Riguardo alla sostanza della quistione, noi non abbiam nulla a dire. La parte legale è ammirabilmente trattata in tutta la sua estensione nella bella difesa che leggeremo, e la parte dogmatica lo sarà in una continuazion d'opere, che compariranno incessantemente e che coronerà il nuovo monumento che il signor de La Mennais debbe innalzare alla verità cattolica, e del quale egli ha poste di già le fondamenta.

Facendo ora conoscere la sua difesa ai nostri lettori, non possiam se non se chiamarci dolenti che non ne siano stati altresì uditori. Avrebber

veduto qual potenza eserciti ancora la verità sugli uomini adunati; avrebber veduto innalzarsi, dal seno di tante opinioni diverse, un omaggio unanime verso un grande uomo, ed un raccoglimento, per così dir devoto, estendersi per tutto l'uditorio nel momento in cui la virtù è comparsa nel banco degli accusati; avrebber ritrovato quivi quel carattere tutto francese, che l'inconvenienza irrita, che l'iniquità ributta e di cui l'ammirazione per il genio diviene quasi un culto nel tempo della persecuzione. Finalmente avrebbero applaudito allo zelo, inspirato dalla equità e sostenuto dalla amicizia, dell' eloquente difensore; avrebber goduto come noi del trionfo del condannato; e come noi pure, avrebbero arrossito dell' imbarazzo del suo accusatore e compianta la disgrazia de' suoi giudici (4)!

Il conte O' Mahony.

---

(4) Approfittiamo di questa occasione per attestare al presidente del tribunale, il signor de Belleyme, la nostra riconoscenza per il modo pieno di nobiltà e di dignità col quale ha tenuto queste memorabili udienze. Noi conosciamo i di lui sentimenti come cristiano, valutiamo la sua situazione come giudice, ma sappiamo altresì che i giudizi si danno alla maggiorità.

ARINGA

DEL SIGNOR BERRYER FIGLIO, PER IL SIGNOR ABATE DE LA MENNAIS, TRATTA DALLO STENOGRAFO, E RECITATA NELL'UDIENZA DEL TRIBUNALE DI POLIZIA CORREZIONALE, IL XXI APRILE MDCCCXXVI.

SIGNORI,

Allorchè manifestasi nell' ordine sociale una spiacevole contraddizione tra i costumi e le leggi, penose impressioni feriscono tutti gli spiriti e penetrano i cuori. Così non havvi in Francia uomo dabbene che non abbia altamente espresso e la sua indignazione e la sua sorpresa, dacchè si è conosciuta l' affliggente accusa sulla quale voi siete chiamati a decidere. Voi stessi non avete potuto rimanere estranei a dolorosi pensieri, io mi guarderò adunque dal cercare di rianimare ne' vostri cuori queste onorevoli commozioni, e sento che per reclamar da voi la più religiosa attenzione, per ottenere un atto fermo e solenne della vostra giustizia, basta lo spettacolo, che si offre in questo istante agli occhi vostri.

Una discussion teologica, una controversia su alcuni punti di dottrina e di disciplina religiosa vanno ad esser agitate nel recinto della *polizia* correzionale! Un sacerdote della Chiesa cattolica è condotto a questa barra! Uno scrittore che l'Europa letteraria onora de' suoi suffragi, di cui la religione approva e benedice i travagli, è perseguitato e confuso coi libellisti e gli autori di libercoli infami! E vorrà dunque porsi ai giorni nostri in oblio e la maestà della legge cristiana e la venerazione dovuta a un sacro ministero, e persino il rispetto che ispirò sempre la dignità del talento?

La coscienza pubblica ne è sì profondamente offesa, che da tutte le parti non volevasi credere che il signor de La Mennais dovesse presentarsi alla vostra udienza. Ma egli, Signori, fermo ed irremovibile nella sua fede, ne' suoi doveri come sacerdote e come cattolico, non è men fedele a' suoi doveri come suddito; egli onorar sa la giustizia del Re, e non ha esitato a comparire innanzi a voi tosto che gliene fu data la citazione.

Questo atto di persecuzion giudiziaria enumera lungamente i delitti di cui è accusato il signor de La Mennais: attacco contro la dignità reale, attacco contro i diritti che tiene il Re dálla sua nascita, attacco contro la sua autorità costituzionale, attacco contro l'inviolabilità della corona, provocazione alla disubbidienza alle leggi del regno.

Io lo confesserò, dopo aver fatto il più profondo studio del libro che vi è denunciato, difficilmente

comprendo come si sia potuto scoprirvi un sì gran numero di delitti; comprendo anche meno come siasi potuto concepir l'idea di lasciare alla *polizia* correzionale il giudizio delle proposizioni, che si pretende condannare in quest'opera.

Per distogliere un sì funesto pensiero, non bastava chiedere qual' è lo scopo che l' autore si è proposto, in qual intenzione, e soprattutto in quali circostanze egli ha pubblicato il suo libro?

Nel momento in cui la società francese rovesciata dalla più spaventevol tempesta che il mondo abbia mai veduta, è tuttora agitata dagli stessi sforzi che ella fa per rientrar nell'ordine, e collocarsi di nuovo sopra solidi fondamenti; mentre in mezzo alla burrasca degli spiriti, niun principio è conosciuto, niuna regola è consacrata, ogni dritto è contrastato, la natura, l'estensione, l'origine della sovranità sono dimenticate, mentre una lotta violenta è impegnata fra le opinioni, le passioni, gl'interessi, la temerità delle innovazioni, i vani consigli dell' esperienza, *bestemmiando gli uni ciò che ignorano, corrompendosi gli altri in ciò che sanno*, un sacerdote alza la voce e dice:

„ Popoli cattolici, funesti errori hanno troppo lungo tempo turbato il mondo; hanno su di voi gravitato a vicenda e gli eccessi della moltitudine e il delirio di un solo. Non è vero che il governo degli stati possa essere abbandonato alle volontà di tutti; non è vero che i popoli possedano in loro stessi la sovranità; guardatevi dal consacrare questo spaventevole potere, che spezza a suo ta-

lento e le leggi, e i costumi, e le giustizie, e i troni della terra! Non è vero finalmente che alcun uomo abbia in sè stesso un dritto di sovranità arbitraria, che non sarebbe quaggiù sottomessa ad alcuna legge, ad alcuna regola e ad alcun freno!

„ Ascoltate ciò che la Chiesa v' insegna: La sovranità viene da Dio; ella dee regolarsi giusta la legge divina; questa legge immutabile è mantenuta sulla terra da una autorità che non perirà. I popoli che s' allontanano dalla legge di Dio, si precipitano nel disordine e nell' anarchía! „

Allorchè non s' è temuto di dire, in questo recinto, che un tal linguaggio non esprimeva che *opinioni faziose, che sediziose proposizioni;* allorchè si è arditamente esclamato: *ecco un ministro degli altari che eccita i popoli alla rivolta,* voi avete dovuto credere, o Signori, che per giustificare questo inconcepibil rimprovero, vi si presenterebbe un' analisi grave e profonda del libro che vi si denuncia; e che in una sì importante materia la dottrina dell' autore verrebbe sviluppata nel suo assieme e combattuta da una confutazione imponente e completa. Sarebbe questo stato il mezzo e di provare che si è ben compresa l' opera che si accusa e di fare eziandio comprendere il sistema dell' accusa.

Il signor avvocato del Re non ha stimato conveniente di seguir questo andamento e di tentare un' opera in apparenza troppo difficile. Ei non ha creduto nemmeno che fosse necessario di mettere sotto gli occhi vostri tutti i passi che erano stati segnalati nella citazione. Mi spiace partico-

larmente che egli abbia omesso di citar la nota della pagina 155, in cui il signor de La Mennais riepiloga in poche parole tutta la sua dottrina.

„ Noi ci limitiamo, dic' egli, a stabilire che i Papi non hanno alcun potere sul *temporale dei Re*, locchè è vero in questo senso che i Papi non posson disporre dei regni a lor voglia, e che il Re, come abbiam detto, possiede nel suo regno la *pienezza dell' autorità temporale*. Ma questa autorità non è senza regola, non è indipendente da una legge superiore, senza del che sarebbe sprovvista di diritto, ed è ciò che è divenuto necessario a spiegarsi, molto più per l' interesse dei Re, che per l' interesse della Chiesa, la quale ha delle promesse che i Re non hanno. „

Ascoltando l' istanza del ministero pubblico, io mi credeva che si conoscesse ciò che bisogna censurare in queste parole. Il signor avvocato del Re ha amato meglio d' asserir vagamente che il libro del signor de La Mennais contiene proposizioni disusate, ch' ei vuole erigere in dogmi cattolici; poi ha citato quà e là alcune frasi sovente mutilate e sempre disgiunte da ciò che le spiega o le modifica. Un simile metodo rende la discussione difficile, una accusa che procede così all' azzardo manca e di chiarezza e di buona fede; io mi studierò nulla ostante di seguirla ne' suoi deviamenti: ma sento che non potrò attraversar questa causa colla sorprendente rapidità che ha trascinato il ministero pubblico. Perdonatemi adunque, o Signori, una saggia lentezza, mia prima cura sarà di rileggere con maggior attenzione e più completamente i passi incolpati.

Le citazioni del signor avvocato del Re sono principalmente estratte dal paragrafo 1.° (p. 104), in cui l'autore esamina questa proposizione: *La sovranità temporale secondo l' instituzion divina è completamente indipendente dalla potestà spirituale.*

Voi non trascurerete, o Signori, di rileggere per intiero tutta questa parte dell'opera, e v'arresterete a queste parole colle quali l'autore epiloga il suo esame (p. 135):

„ Questi ultimi tempi non sono stati pei Re che troppo fertili in severe istruzioni. Anche le nazioni han ricevuti terribili avvertimenti. Se la ragione, se l'esperienza han qualche impero su questa terra, i popoli e i Re debbon essere stanchi di contendersi un potere senza regola e senza freno, un potere impossibile a stabilirsi, impossibile a mantenersi quale il concepiscono, e che finisce per condur presto o tardi i Re al patibolo, i popoli all'anarchia e a tutte le calamità. „

È egli vero adunque che il sacerdote che ricorda al mondo queste salutari lezioni sia un fazioso e un ribelle? Ove dunque si è egli stesso contraddetto a tal segno, o piuttosto come si è potuto snaturar così il suo pensiero? Voi lo vedrete, o Signori, ascoltate ed osservate la scelta e lo squarcio delle citazioni fatte dal ministero pubblico.

Ei v'ha già letta la p. 107, ell'è concepita così:

„ Che importano i sistemi di alcuni vaneggianti, confusi dalle credenze e dalla ragione di tutte le età? Istrutti dalla tradizion della natura del potere e dell'origin sua, i popoli *non videro* mai nella sovranità che una potenza derivata da Dio, stabilita per mantener l'ordine, e sog-

getta, nel suo esercizio, alla legge data primitivamente al genere umano: e allorchè questa legge di eterna giustizia è stata fondamentalmente violata, allorchè l'ordine è sembrato attaccato nella sua essenza, *essi han cessato* di riconoscere il dritto nell' uso funesto della forza; e tutte le volte che la sovranità si è così sottratta all'obbedienza a Dio, *sonosi creduti* sciolti eglino stessi dall'obbedienza verso di lei. Non trattasi di sapere se i popoli, i quali hanno altresì le loro passioni, furono in molte circostanze traviati dalle medesime. Lasciando a parte la discussione de' fatti particolari, *noi stabiliamo un fatto* universale, perpetuo, e per conseguenza una legge incapace d'esser distrutta dell'ordin morale. Ora, *egli è di fatto* che in tutti i tempi, in tutti i luoghi, il potere ingiusto, oppressivo, che, governando mediante i soli suoi capricci, ha calpestato co' piedi la legge di Dio, non è più sin d'allora stato riguardato come potere, e supponendolo decaduto, in virtù appunto della divina istituzione, *la società si è creduta* in diritto, per assicurar la sua esistenza, di sostituirgli un vero e legittimo potere, o un potere conservatore: e quando questo sentimento dei doveri dei sovrani, questo sentimento del giusto e dell'ingiusto si è estinto in un popolo, come accadde presso i romani sotto gli imperatori, fu sempre ciò un segno di morte per questo popolo, e l'annunzio della prossima e totale dissoluzione della società.„

È cosa importante l'osservar quì, che l'autore non ha in niuna parte voluto definir nel suo libro un dogma, ch'ei s'è proposto soltanto di provar la dottrina della Chiesa; che in questo luogo egli espone un fatto universale, stabilito dalla storia. Sarebbe stato giusto il dire che in tutta questa parte dell'opera il signor de La Mennais invoca l'autorità di Fénélon, e che segnatamente alla pagina 117 ei cita, all' appoggio di quanto abbiam testè letto, queste proprie parole dell'illustre Arcivescovo.

„ Non è sorprendente che nazioni profondamente attaccate alla religion cattolica scuotessero il giogo d' un principe scomunicato, poichè non eran sottomesse al principe che in virtù della stessa legge che sottomette il principe alla religion cattolica. Ora il principe scomunicato dalla Chiesa per causa d'eresia, o della sua amministrazione criminosa ed empia, non era più riguardato per quel principe pio al quale tutta la nazione erasi affidata; ed *ella credevasi* per conseguenza sciolta dal giuramento di fedeltà. „

Indi il signor avvocato del Re ha citato, alle pagine 108 e 109, il seguente passo:

„ Tutto ciò che è divino, tutto ciò che esprime le relazioni naturali degli esseri, essendo in sè stesso inalterabile, il cristianesimo non abolì l'ordine primitivo, ei lo perfezionò, e la parola del Cristo: *Io non sono venuto a distruggere la legge, ma a compierla*, è rigorosamente vera in tutti i sensi. L'antica religione, sviluppandosi, rimase mai sempre la base necessaria della società, il fondamento del diritto e del potere; ma la sua azione si manifestò sotto una forma novella e più perfetta, dacchè il cristianesimo ebbe acquistata, per dir così, un'esistenza pubblica. Gesù Cristo aveva fondata una società spirituale, custode infallibile della dottrina, e investita, nell'ordine della salute, d'una potenza indipendente dal governo. Sin d'allora tutte le grandi quistioni di giustizia sociale, tutti i dubbii sulla legge divina, sulla sovranità e sui di lei doveri, decisi per l'addietro dal popolo, dovettero esserlo dalla Chiesa, e non poterono esserlo che da lei appo le nazioni cristiane, poichè la Chiesa, sola depositaria della legge divina, era incaricata da Gesù Cristo medesimo di conservarla, difenderla, interpretarla infallibilmente. „

V'è poca lealtà nel fermarsi quì, bisognava leggere ancora alcune linee e mostrar l'autore che s'appoggia all'irrecusabile autorità di Bossuet; le

citazioni complete sono in qualche guisa il racconto sincero dei fatti della causa. Dunque io continuo.

„ La più lunga durata degli imperi cristiani, e le loro meno frequenti rivoluzioni, debbonsi unicamente a quell'ammirabile istituzione, che mise il potere dei Re al coperto dagli errori e dalle passioni della moltitudine, come riconosce lo stesso Bossuet. *Si mostra più chiaro del giorno*, ei dice, *che ove bisognasse confrontare i due sentimenti, quello che sottomette il temporale dei Sovrani ai Papi, e quello che lo sottomette al popolo, quest'ultimo partito in cui il furore, o il capriccio, o l'ignoranza e il trasporto dominan maggiormente, sarebbe altresì senza dubbio il più terribile. L'esperienza ha fatto vedere la verità di questo sentimento, e la nostra sola età ha mostrato, tra quelli che hanno abbandonato i Sovrani alle crudeli bizzarrie della moltitudine, più esempi e più tragici contro la persona e la potenza dei Re, di quel che se ne trovino duranti sei o settecento anni tra i popoli che su questo punto han riconosciuto il potere di Roma.* „

Io non mi propongo sicuramente di discutere le riflessioni che avete intese, io m'occupo in questo momento di stabilir ben la materia del processo, e vi fo soltanto osservare che tratterebbesi di giudicar quali sono effettivamente i diritti di questa *società spirituale, custode infallibile della dottrina, e investita, nell' ordin della salute, d'una potenza indipendente dal governo*. Perchè i termini della quistione che vi è sottoposta siano ben compresi, io chiamo l'attenzion vostra sulla pagina 114. Non è l'autore che parla, è Fénélon:

„ Così la Chiesa non deponeva, nè instituiva i principi laici: essa rispondeva solamente ai popoli che la consul-

tavano su ciò che riguardava la coscienza, a motivo del contratto e del giuramento. Ora, non è questa una potenza civile e giuridica, ma una potenza *direttiva* e *ordinativa* che approva Gersone. „

Qui il signor de La Mennais richiama, coll'arcivescovo di Cambrai, gli esempi del quarto concilio di Laterano e del primo concilio di Lione, egli invoca queste parole di Gesù Cristo: *Tutto ciò che voi legherete sulla terra sarà legato nel cielo, ecc.*

Permettetemi, o Signori, di non fare egualmente alcuna riflessione e di proseguir la lettura dei passi che il signor avvocato del Re ha lasciati al vostro giudizio.

Pagina 123:

„ Dopo quel tempo la storia non cessa di mostrare questa giurisdizion coattiva esercitata dai Papi, esercitata dai concilii, non senza resistenza, a dir vero, per parte dei principi, ma senza che nè i principi, nè i loro adulatori osassero, sino alla riforma, di contrastare il dritto fondamentale della Chiesa. E infatti non si può contrastarlo, a meno che non si accusi la chiesa intera d'errore e d'usurpazione, a meno, cioè, che non si rinunci alla fede cattolica. Lo stesso Leibniz ne fa l'osservazione: *Gli argomenti di Bellarmino,* ei dice, *il quale, dalla supposizione che i Papi hanno la giurisdizione sullo spirituale, inferisce ch'essi hanno una giurisdizione almeno indiretta sul temporale, non han sembrato spregievoli allo stesso Hobbes. Effettivamente,* EGLI È CERTO *che quegli che ha riceouta da Dio una piena potenza per procurare la salute delle anime, ha il potere di reprimer la tirannia e l'ambizione dei grandi, che fan perire un sì gran numero d'anime.* „

Anche qui la citazione è stata incompleta, io debbo terminarla: è sempre Leibniz che parla:

„ *Può dubitarsi, io lo confesso, se il Papa abbia ricevuta da Dio una tale potenza:* MA NIUNO DUBITA, ALMENO TRA I CATTOLICI ROMANI, *che questa potenza non risieda nella Chiesa universale, alla quale son sottomesse tutte le coscienze.* „

Nel denunziarvi questo passo e nel proporvi di condannar oggi le frasi nelle quali un celebre protestante rende testimonianza alla fede di tutti i cattolici romani, il signor avvocato del Re avrebbe dovuto dirvi, come prova una nota posta appiè della pagina, che le frasi antecedenti alla citazione di Leibniz son tradotte da un libro pubblicato nel 1615, da Gabriele Gramond, presidente nel parlamento di Tolosa.

Nella pagina 121 si denuncia a tutta la severità delle vostre sentenze la seguente frase:

„ Così la Chiesa possiede su tutti i membri, e sui sovrani come sui sudditi, una *potenza coercitiva, un potere di coazione per costringerli ad una sommessione esterna,* „

Poichè il signor avvocato del Re si ferma qui sopra una virgola, non rimanevano a leggersi che due linee perchè voi foste ben informati, eccole:

„ secondo le parole proprie della facoltà di teologia di Parigi, che dichiara *eretica* la proposizione contraria. „

In fatti i termini della censura della facoltà di teologia sono appiè della pagina. *Haec propositio, qua parte veram jurisdictionem, id est vim coactivam et subjectionem externam Ecclesiae denegat, est haeretica et totius ordinis hierarchici perturbativa atque confusionem babylonicam in Ecclesia generans.*

Arrivo finalmente, o Signori, all'ultima citazione che vi è stata fatta, a quella cioè della pagina 120:

„ Che insegna la Chiesa su questo potere, che ha ricevuto da Gesù Cristo?

„ Essa dice ai popoli: Vi sono due potenze ambedue divine per la loro origine, *poichè ogni potenza è da Dio:* ma a cagione appunto della loro natura e del loro fine, esiste fra loro una subordinazion necessaria, *e quanto l'anima è al di sopra del corpo, altrettanto il sacerdozio è al di sopra dell' impero.*

„ L'obbedienza è dovuta a ciascuno nell'ordin suo: *Rendete a Cesare ciò che è di Cesare, e a Dio ciò che è di Dio.*

„ Che se insorgon dubbii sull'uso che Cesare fa della sua autorità, e sulla sua stessa autorità, voi non siete giudici; dirigetevi alla *potenza più alta,* ed obbedite a quanto vi ordinerà. Ecco ciò che la Chiesa dice ai popoli. „

„ Ella dice ai Re: Sta scritto che noi dobbiamo esser sottomessi ad ogni potenza. Così noi siam sottomessi alle potenze umane, in ciò che è di loro competenza, finchè non sollevinsi contro Dio. Ma se ogni potenza è da Dio, molto più dunque la potenza costituita alle cose divine. Obbedite a Dio in noi, e noi gli obbediremo in voi. Che se ricusate d'obbedire a Dio, non potete usar del privilegio di quello di cui sprezzate i comandamenti. „

Giacchè il signor avvocato del Re si propone d' accusar tutto questo passo, avrebb' ei dovuto limitarsi a una semplice lettura? Non doveva egli avvisarvi, che la prima frase è tradotta dalle costituzioni apostoliche, la seconda da san Gregorio di Nazianzo, la terza dall' evangelista san Marco, la quarta dall' apostolo san Paolo; che finalmente l'ultimo paragrafo è, nella sua totalità, la traduzion letterale d'una epistola del Papa san Simmaco all' imperatore Anastasio?

Ecco dunque il corpo del delitto; in queste pagine staccate dall'opera si è preteso di scoprire i *germi di disordine, una predicazion della rivolta, un insegnamento del dritto di resistenza contro i principi!!...*

Per condannar l'autore, bisogna disonorare le opinioni di Fénélon e di Bossuet, riformar le censure della Sorbona, condannare e i Papi e i padri della Chiesa, e i santi e gli apostoli, discutere in una giurisdizione laica le decisioni dei concilii, comentare i libri sacri, che dico io? interpretare le stesse parole di Gesù Cristo; imperocchè il signor avvocato del Re, con tutta l'autorità secolare ond'è armato, non ha esitato ad insegnarvi come debbano magistrati cattolici intendere questo comandamento divino: *Rendete a Cesare ciò che è di Cesare, e a Dio ciò che è di Dio;* non trascurando di farvi questa poco concludente osservazione che il Salvator del mondo rivolgevasi allora ai sudditi di Tiberio.

Per respinger l'accusa mi converrebbe dunque disputar teologicamente e dogmaticamente sul vero senso dei libri santi, e la lotta verrebbe impegnata fra l'avvocato del Re e l'avvocato del prevenuto a chi spiegherà meglio il testo del Vangelo!

In quanto a me, Signori, non esito a dichiarare che non mi sento nè la forza, nè il coraggio d'entrare in una simil discussione, a rischio dello scandalo ch'essa farebbe nascere. Dirò inoltre, io non ne ho il diritto. Quando un sacerdote della mia religione insegna la dottrina, non spetta a me nè di giustificarla, nè di esaminarla, ove questo

sacerdote venga accusato d'errore ne'suoi insegnamenti, io non posso difenderlo, e a voi è vietato di giudicarlo. In fatti da quando in quà son cadute in potere dei giudici secolari le quistioni che interessano la dottrina della Chiesa? Oh strana causa! La religione e la coscienza non permetton l'esame all'avvocato, gli tolgon persino l'esercizio della difesa, e lascierebbero al giudice la libertà di decidere! Verrebbe offerto alla generazion presente uno spettacolo nuovo pel mondo cattolico. Senza dubbio un nuovo ordin di cose ci governa, ma le leggi della Chiesa di Dio, poste al di sopra del movimento distruttore delle umane istituzioni, non sonosi alterate per queste passaggiere rivoluzioni, e le vostre stesse leggi proclaman tuttavia, che noi siamo e che dobbiamo esser fedeli a questa Chiesa custode della religione degli avi nostri.

Allorchè dunque, con un insensato ritorno a tempi che non esiston più, si risvegliano certe querele estinte, si spargono puerili timori, allorchè sotto pretesto di combattere certe pretese usurpazioni dell'autorità spirituale sul poter temporale, s'attacca battaglia contro la legge religiosa e contro il sacerdozio, egli è necessario il dire quali sono que'diritti dei ministri della Chiesa che almeno non furono mai stati contrastati.

Nè crediate già, o Signori, ch'io voglia in questo momento riprodurre innanzi a voi delle massime, l'autorità delle quali non sarebbe abbastanza riconosciuta a' nostri giorni: non si tratta di rinnovar le dispute sul decreto di Graziano e di ravvivare quel principio di giurisprudenza che fu

d'altronde sì lungo tempo mantenuto nel regno: che in niuna materia i sacerdoti possono esser sottomessi ai giudizii civili. Io non vengo a reclamare le immunità un tempo stabilite in favor degli ecclesiastici, o il benefizio di quelle antiche ordinanze secondo le quali, in materia di delitto o di fallo commesso da ecclesiastici, l'istruzione doveva farsi congiuntamente dal giudice della Chiesa e dal giudice secolare. Tutte queste massime del nostro antico diritto eran vincolate alle forme stesse d'istituzioni che non esiston più; ma rimangon tuttavia verità immutabili e sante come la nostra fede, e le quali, come la religion cattolica, han conservata la loro autorità nel regno e proibiscono ad ogni laico di costituirsi mai giudice della dottrina religiosa.

„ Bisogna far distinzione, dice l' Abate Fleu-
„ ry (5), della giurisdizione propria ed essenziale
„ alla Chiesa e di quella che le è estranea. La
„ Chiesa ha per sè stessa il diritto di decidere
„ tutte le quistioni di dottrina, o sulla fede, o
„ sulla regola de'costumi... Ecco i diritti essen-
„ ziali alla Chiesa, de'quali ha essa goduto sotto
„ gl' Imperatori pagani e che non ponno esserle
„ tolti da alcuna potenza nmana. „

In una istanza del 20 Febbrajo 1731, il signor Gilbert des Voisins diceva, rammentando queste stesse parole di Fleury: „ Questo degno interprete
„ della dottrina e delle massime della Francia sem-
„ bra aver raccolto in questo luogo tutto ciò che

(5) Instit. del diritto ecclesiastico, Tom. II, p. 16. 17.

„ trovasi con maggior estensione o negli autori i più „ illuminati, o nei canoni, e negli altri monumenti „ della più venerabile antichità. „

Noi sappiamo, dice il signor d'Aguesseau, chiedendo al parlamento la registratura delle lettere patenti del Re per l'esecuzione in Francia della bolla del Papa che condannava il libro *delle Massime dei Santi* „ noi sappiamo che il potere dei „ Vescovi e l'autorità inerente al lor carattere, „ d'esser giudici delle cause che riguardan la „ fede, è un diritto antico quanto la religione, „ divino quanto l'istituzione dell'episcopato, im„ mutabile quanto la parola di Gesù Cristo me„ desimo. „

„ Che questa dottrina stabilita dalla Scrittura, „ confermata dal primo uso della Chiesa nascente, „ sostenuta dall'esempio di ciò che è avvenuto „ di età in età, e di generazione in generazione „ nelle cause della fede, trasmessa fino a noi dai „ padri e dai dottori della Chiesa, insegnata dai „ Papi i più santi, attestata in tutti i secoli dalla „ bocca di quelli che compongono la catena indis„ solubile della tradizione, e soprattutto dalle an„ tiche e nuove testimonianze della Chiesa di „ Francia, non ha bisogno del soccorso della no„ stra debole voce, per esser riguardata come una „ di quelle verità capitali, che non possono attac„ carsi senza crollar l'edifizio della Chiesa dalle „ sue più solide fondamenta. „

Questi principii sono stati consacrati da un decreto del Consiglio del 10 Marzo 1731, decreto sul quale io chiederò più avanti tutta l' attenzion

vostra. Per far ben comprendere finalmente quale può esser l'intervento dell' autorità civile, ove si tratti di deliberare intorno ad una quistione di dottrina riguardante la religione, mi basterà di rimetter sotto gli occhi vostri alcuni passi di un libro assai stimato dai giureconsulti, il *Trattato dell' autorità dei Re circa l' amministrazion della Chiesa*, opera che si è attribuita al signor Talon avvocato generale. Io vi leggo alle pagine 164 e seguenti:

„ Considerando la dottrina della Chiesa in sè, „ egli è certo, come ho detto, ch' ell' è indipen„ dente dall' autorità dei Re..., e in quanto alla „ stampa dei libri che concernono la religione, „ appartiene senza dubbio alla Chiesa, secondo i „ nostri principii, d' approvarne o censurarne la „ dottrina...

„ Ma non basta per l' istruzione dei popoli di „ spiegar loro la fede, se non si ha cura di pur„ garla dagli errori che possono qualche volta „ mettervisi; ora non v'ha dubbio che spetta alla „ Chiesa a deciderli, perchè ciò dipende dalla „ parola della dottrina, dalla scienza, cioè, dei „ ministri della fede; tocca poi al Re di procurar „ questo discernimento e la condanna degli errori... „ Deriva dunque da ciò, che abbiam veduti i no„ stri Re immischiarsi di questo punto della disci„ plina in tre modi. „

„ Ora han fatto esaminar le quistioni dai pre„ lati del loro regno, o dall' università di Parigi, „ autorizzando in seguito le lor decisioni con editti „ o dichiarazioni e facendole omologare con de-

„ creti del loro parlamento, o facendole osservare
„ con altre leggi, delle quali abbiam veduto ed
„ osservato celebri esempi sotto Filippo di Valois,
„ Luigi XII, e Francesco I. „

„ Ora han mandate le difficoltà ai Papi, ai giu-
„ dizii de'quali hanno obbligate le parti a rimet-
„ tersi, lo che abbiam veduto praticarsi a'tempi
„ nostri; ma la migliore e la più antica via si è
„ quella dei concilii ch' essi han provocati od
„ anche convocati. „

Io potrei, o Signori, presentarvi altre autorità; quelle che vi ho poc'anzi citate sono imponenti abbastanza perchè sia ormai evitata ogni confusione di potere; come giureconsulti e come cattolici voi riconoscerete che in tutte le quistioni che interessano il potere spirituale non appartiene a voi la giurisdizione. Il giudizio in tali materie non può esser proferito da'tribunali secolari, ed ogni volta che l'esame d'un preteso delitto confondesi colla decisione d'un punto di dottrina religiosa, l'intervento dell'autorità civile non debbe aver altro oggetto che quello di sollecitare il giudizio della Chiesa. Bisogna che la Chiesa decida, e quand'ella ha parlato, il dovere del poter temporale si è quello di far rispettare i suoi decreti. Il Vescovo esterno, secondo le parole di Fénélon, non debbe mai intraprender le funzioni dell'interno. Ei tiene in mano la spada alla porta del santuario; ma si astiene dall'entrarvi. Nello stesso tempo in cui protegge, egli obbedisce; protegge le decisioni, *ma non ne fa alcuna.*

Dio non voglia che il protettore governi, e prevenga mai in nulla ciò che la Chiesa regolerà! Egli attende, ascolta umilmente, crede senza dubitare, obbedisce egli stesso, e fa tanto obbedire coll'autorità dell'esempio suo, quanto colla potenza ch'egli ha tra le sue mani; altrimenti la protezione non sarebbe più un soccorso, ma un giogo simulato. Ecco, o Signori, delle massime sino al presente giorno rispettate, delle verità della nostra fede, ecco i principii della religion dello stato. Certamente, da magistrati cristiani si metterà qualche importanza nel rispettare i diritti dell'autorità spirituale, nel momento appunto in cui si pretende esser necessario più che mai di por dei limiti fra le due podestà.

Non lo dimenticate: in tutte le quistioni dell'ordin religioso, e quella che ci occupa è di questo genere, ed è forse delle più gravi, l'autorità civile non ha il diritto di giudicare. Voi non avete questa competenza, o Signori! Voi non tenterete già d'usurparla, ed io stesso non avrò il torto d'aver sottoposta alla vostra giurisdizione quistioni che debbon rimanerle estranee.

Vana ed inutile obbiezione, vi si è detto, la natura delle quistioni agitate, la celebrità dell'autore, le sublimi sue cognizioni, il suo carattere sacro non possono impedire il libero corso ad una istanza del signor avvocato del Re. Cristiano e cattolico senza dubbio, questo magistrato si mostra soprattutto assai attaccato a ciò che da lui chiamasi le massime del nostro diritto pubblico; ei vuol vendicare questo codice politico. Il si-

gnor de La Mennais, dic'egli, ha pubblicato delle massime contrarie alla fede fondamentale dello stato, egli ha violata questa legge, egli ha provocati i popoli a disobbedirle. Questo sacerdote sia dunque castigato da un giudizio di *polizia* correzionale. E qui il ministero pubblico ha raccolto tutta l'erudizione e tutte le forze dell'accusa: questa legge fondamentale dello stato, di cui vuol parlarsi, è l'editto del mese di Marzo 1682, legge che, secondo lui, non contiene che principii conformi alle massime e alle libertà costantemente professate e difese nel regno. Sono state invocate tutte le memorie della nostra storia onde provarvi l'esistenza attuale di codesto monumento di legislazione, che, noto appena ai contemporanei, sarebbe in qualche modo, a loro insaputa, la base d'ogni ordin sociale. Non si tratterebbe dunque più di occuparsi delle opinioni dell'autore in se stesse, non bisogna più temere di commettere una grande usurpazione della potenza spirituale, costituendosi giudice della dottrina; il processo poggierebbe interamente sull' esame d'un fatto materiale che può essere della vostra giurisdizione: la provoca alla disubbidienza a una legge del regno.

Infatti, la quistione rientra qui nel dominio giudiciario; ella interessa grandemente e la religione e la monarchia, e l'ordine della Chiesa e la politica dello stato. Io posso e debbo esaminar se sia vero, come ei pretende, che le massime della dichiarazione del 1682 siano state costantemente rispettate in Francia, se sia vero che l'editto di

Luigi XIV dello stesso anno abbia conservata qualche autorità legale nel regno.

Sarebbe difficile di risalire all'origine di ciò che si è chiamato le *Libertà della Chiesa gallicana.* Ai più dotti autori che han trattata questa materia ha costata qualche fatica il difinirle, ed interessa l'osservar qui che, secondo l'Abbate Fleury medesimo, i difensori di queste libertà sono stati il più delle volte *giureconsulti e politici d'una condotta poco regolare, dottori alcune volte meno pii e meno esemplari ne' lor costumi di quelli che insegnavano la dottrina contraria.*

Se risaliamo alle prime dispute impegnate fra le due potenze, osserveremo, o Signori, che queglino che attaccarono i primi l'autorità del Papa, stabilirono al tempo stesso i principii della sovranità del popolo. Quindi Gersone non esita a dire: *Allorchè trattasi di rimediare ai mali della Chiesa, e d'uno stato qualunque, i sudditi sono i padroni e i giudici de' sovrani.* Almaino e Giovan Maggiore tennero lo stesso linguaggio; secondo loro, il Re riconosce il suo regno dal popolo, *rex habet regnum a toto populo.*

Non dimenticate, o Signori, che questi deplorabili principii eran legati, nel pensiero de' primi difensori delle libertà gallicane, alle opinioni che furon riprodotte nella dichiarazione del 1682; voi sapete d'altronde quale spaventevole applicazione ha ricevuto in progresso di tempo un tale sistema. Vaghe e indefinite nella loro origine, le libertà gallicane non eran per anche state raccolte in un corpo di dottrina, allorchè nel 1594 l'av-

vocato Pietro Pithou mise alla luce i suoi ottantatre articoli, *sottoponendoli però al giudizio di quelli che possono e debbono giudicarne*. Indi i fratelli Dupuis ristamparon quest'opera, corredandola d'un gran numero di documenti giustificativi sotto il titolo di *Prove delle libertà della Chiesa gallicana*. Nel 1639 questi due libri vennero condannati dall'assemblea del clero in questi termini: „ Vi significhiamo che li abbiamo di comune „ accordo giudicati nocivi in ogni punto, eretici, „ scismatici, empii, contrarii alla parola di Dio, „ distruttori della gerarchia e della disciplina ec„ clesiastica, dei sacramenti e dei sacri riti, in„ giuriosi alla santa Sede apostolica, al gloriosis„ simo nostro Re, ai sacerdoti di Dio, all'ordine „ ecclesiastico e alla stessa Chiesa gallicana, e „ pieni di pericolosissimo scandalo „. *Volumen enim utrumque fere per omnia commata noxium, haereticum passim, schismaticum, impium, verbo Dei frequenter contrarium, hierarchiae ecclesiasticae et disciplinae sacramentorum ac sacrorum rituum destructivum, sanctae Sedi apostolicae, gloriosissimo Regi nostro, sacerdotibus Dei, et ecclesiastico ordini, ipsique adeo gallicanae ecclesiae injuriosum ac periculosissimo scandulo plenum, a nobis publico consensu judicatum esse vobis significamus.*

L'opera di Richerio, sindaco della Sorbona, *De civili et ecclesiastica potestate*, era già stata nel 1611 condannata dalla stessa Sorbona. Negli stati generali del 1614 il terzo stato aveva proposto di presentare al Re un articolo redatto secondo gli stessi principii e pressochè ne' termini stessi che

furono adottati nella dichiarazione del 1682. Quest' articolo venne stralciato dagli atti, il clero lo combattè fortemente come contrario alla dottrina ch' erasi nel regno seguita, dall' istituzione delle scuole di teologia sino al comparir di Calvino. Fu tale, o Signori, la sgraziata introduzione di codeste massime, che si pretende essere state mai sempre venerate in Francia. Osservate soprattutto che i nostri Re s' eran ben guardati dal consacrarle con qualche atto della loro potenza, e di far intervenire l'autorità temporale in questi dibattimenti teologici.

Ma nel 1662 il Duca di Crequi era ambasciatore di Francia presso la santa Sede, egli aveva mosso a sdegno i Romani colla sua alterigia, dice Voltaire; alcuni de' suoi lacchè si permisero di piombare addosso, colla spada alla mano, a una squadra delle guardie del Papa; i Corsi adirati andaron sotto l'armi ad assediar la casa dell'ambasciatore; fecero fuoco sulla carrozza dell'ambasciatrice, e le uccisero un paggio. Il Papa espulse da Roma il governatore, e fece impiccare un Corso e un birro che avevano presa gran parte in questi disordini. Luigi XIV esigè una più strepitosa riparazione, fece passare in Italia delle truppe sotto il comando del maresciallo de Pralin: gli stati del Papa eran minacciati. In questa occasione venne dal parlamento di Parigi esatta dalla facoltà di teologia la dichiarazione del 30 Maggio 1663, contro l'autorità del Sommo Pontefice. Comparvero allora i sei articoli, che divennero alcuni anni dopo la base della dichiarazione

più celebre del 1682. Codesta prima dichiarazione della facoltà teologica fu registrata nella cancelleria della corte, che *fece inibizioni e proibizioni di sostenere alcuna dottrina contraria a detti articoli.* Intanto il trattato concluso in Pisa nel 1664 pose fine alle discussioni insorte per l'affare dei Corsi. Cessarono tutte le ostilità; e le sei proposizioni della facoltà teologica rimasero dimenticate nella cancelleria del parlamento, quando nuove contese le risvegliarono.

Nel 1673 il Re pubblicò la dichiarazione che sottometteva alla regalìa tutte le diocesi del regno. Voi lo sapete, Signori, in virtù del diritto di regalìa i nostri Re godevano della rendita de' vescovadi e degli arcivescovadi durante la loro vacanza: essi conferivano tutti i benefizii dipendenti dalla lor collazione sino a che i Vescovi nuovamente provvisti avessero fatto registrare nella corte dei conti di Parigi il lor giuramento di fedeltà. Ma parecchie Sedi non eranvi mai state assoggettate: questa materia fu in ogni tempo oggetto delle più gravi controversie: *Per quanto riguarda la regalìa*, dice il dotto Pasquier, *io confesserò veramente che per esser un soggetto che sovente passa tra le mani di quelli che maneggian gli affari del Palazzo, vi sono stati parecchi uomini che ne han fatti diversi trattati, onde insegnarci quando, come, ed in qual tempo, un benefizio è vacante in regalìa, e quali sono gli arcivescovadi e i vescovadi che vi sono soggetti; ma non ho per anche veduto chi ce ne abbia data l'antichità, e non senza ragione; perchè se nella*

storia v'ha dell' oscurità, egli è sicuramente in questa.

Due prelati s' opposero alla dichiarazione che faceva della regalìa un diritto inalienabile, imperscrittibile e generale per tutto il regno. Furon questi i Vescovi d'Aleth e di Pamiers, i quali, secondo la testimonianza di Voltaire, erano *sgraziatamente* due dei più virtuosi prelati di Francia; malgrado la lor resistenza, il Re provvide a norma del dritto di regalia ai beneficii vacanti; essi fulminaron delle censure contro i beneficiati provveduti; si appellò ai metropolitani, le censure venner cassate, i Vescovi si rivolsero al Papa; in mezzo a queste discussioni che duraron diversi anni, l'assemblea ordinaria del clero era riunita a Saint-Germain-en-Laye, venne consultata sulla quistione della regalia; i deputati del clero vennero a deliberare all'arcivescovado di Parigi, parecchi prelati vi furon chiamati, e Bossuet divenne uno dei membri dell'assemblea. La sua corrispondenza manifesta chiaramente le sue inquietudini e i suoi dubbii, appena s'accorse che gli spiriti lasciavano trasportarsi fuori delle difficoltà della regalia sino ad esaminare e contrastar la potenza spirituale del Capo della Chiesa. Le sue lettere all'Abate di Rancè, al signor Dirois, dottore della Sorbona, al Cardinal d'Estrèes, fanno conoscere le più interessanti particolarità di quelle tempestose deliberazioni. Finalmente nel 19 Marzo 1682, comparve la dichiarazione del clero; il Re la rese pubblica ne' suoi stati coll' editto del 23 dello stesso mese, il primo articolo del quale dev'esser

messo sotto gli occhi vostri: è questo il solo rilevante nella quistione che stiamo ora esaminando: „ *Proibiamo* a tutti i nostri sudditi, e agli stra„ nieri che si trovan nel nostro regno, secolari e „ regolari, di qualunque ordine, congregazione e „ società essi siano, d'insegnar nelle loro case, „ ne' collegi e seminarii, o *di scrivere checchessia* „ *contrario alla dottrina contenuta in questa* „ (dichiarazione). „

Rammentatevi, o Signori, che si tratta oggi di sapere, se le proibizioni che quest'editto contiene abbian conservata forza di legge nel regno.

Nel 1693 furon terminate le dispute sulla regalia mediante un accomodo colla Santa Sede; venne allora convenuto che il Re rinuncierebbe all'esecuzione del suo editto, e che i Vescovi, che avean fatto parte dell' assemblea ritratterebbero la loro dichiarazione.

Se doveva credersi al signor avvocato del Re, i Vescovi si sarebbero limitati a scrivere al Papa ch'erano afflitti pel dispiacere che Sua Santità aveva provato, e che nella loro dichiarazione non avevano inteso di nulla decidere concernente la fede. Il Re dal canto suo avrebbe solamente acconsentito a mitigare un poco la rigorosa esecuzione del suo editto. Ascoltate la lettera dei Vescovi al sommo Pontefice: „ Prostrati ai piedi di „ VOSTRA SANTITÀ, ci facciamo ad esprimerle „ l'amaro dolore da cui siamo penetrati nel fondo „ de' nostri cuori, e più di quanto ci sia possibile „ di dire, *a motivo delle cose avvenute nell'assem-* „ *blea*, e che hanno sommamente spiacciuto a

„ Vostra Santità, non che a' suoi predecessori. „ Non è dunque soltanto in causa del dispiacere che il Papa aveva provato, egli è a motivo delle cose avvenute nell'assemblea del 1682, che i Vescovi esprimono l'amaro loro dolore. Innocenzo XII era allora succeduto sul trono pontificio, ai Papi Alessandro VIII ed Innocenzo XI. I Vescovi continuan così: „ In conseguenza, se han potuto „ essere considerati come decretati in codest'as„ semblea alcuni punti sulla *potenza ecclesiastica* „ *e sull' autorità pontificia,* noi li teniamo per „ non decretati, e dichiariamo che debbon esser „ riguardati come tali. „ *Ad pedes sanctitatis vestrae, provoluti profitemur ac declaramus nos vehementer et supra id quod dici potest, ex corde dolere de rebus gestis in comitiis praedictis, quae sanctitati vestrae et ejusdem praedecessoribus summopere displicuerunt: ac proinde quidquid in comitiis circa ecclesiasticam potestatem, Pontificiam auctoritatem, decretum censeri potuit, pro non decreto habemus, et habendum esse declaramus.*

Il testo è chiaro, o Signori; i Vescovi non si contentan di dire, come s'è preteso, di non aver deciso e regolato nulla *concernente la fede;* essi ritrattano ciò che han detto *riguardo alla autorità ecclesiastica e alla potenza Pontificia.* Come credere quind'innanzi che fosse rimasta forza di legge all'editto che prescriveva d'inseguare e proibiva di combattere i principii d'una dichiarazione che gli stessi suoi autori abbandonavano in termini sì formali? Ma la revoca dell'editto fu positivamente convenuta, il signor d'Aguesseau ci ha con-

servata la lettera che a quest' oggetto sua Maestà diresse alla Santa Sede il 12 Settembre 1693; ivi si legge: „ Io son ben contento di far sapere a „ Vostra Santità che *ho dati gli ordini necessarii* „ acciò le cose contenute nel mio editto del 23 „ Marzo 1682, intorno alla dichiarazione del clero „ di Francia, alle quali io era stato obbligato dalle „ circostanze passate, non siano osservate. „

Non è certamente questa, o Signori, una semplice formola d'urbanità, un semplice *mitigamento* sui rigori dell' editto. Il signor avvocato del Re vuole indarno assicurarci che l'editto non continuò meno perciò ad essere eseguito nel regno, io sono obbligato a sottomettermi alla testimonianza del signor cancellier d'Aguesseau, del quale ecco le parole, al tomo XIII delle sue opere, pag. 423: „ Questa lettera del Re Luigi XIV al Papa Inno„ cenzo XII, fu come il sigillo dell'accomodo tra „ la corte di Roma e il clero di Francia; e con„ forme all'*impegno* che conteneva, *Sua Maestà* „ *non fece più osservar* l'editto del mese di Marzo „ 1682. „

Questa parola d'*impegno* è ben grave e ben positiva; voi la vedrete fra poco usata dallo stesso Luigi XIV in un' altra lettera stataci trasmessa dal signor d' Aguesseau. Nel 1713 il Papa seppe che l'Abate de Saint-Aignan, che il Re aveva poc' anzi nominato al vescovado di Soissons, aveva pubblicamente sostenute le quattro proposizioni della dichiarazione del 1682. Ei ricusò le bolle d'istituzione. Luigi XIV scrisse nel 7 Luglio 1713 al Cardinale de La Trémouille, suo ambasciatore a

Roma, per ispiegargli quanto era avvenuto nell'accomodo del 1693: „ Il Papa, disse Sua Maestà, sa „ meglio di nessuno che l'*impegno ch'io ho preso* „ riducevasi a non far eseguire l'editto ch'io aveva „ fatto nel. 1682.

„ Gli vien supposto; contro il vero, che io abbia „ contravvenuto all'*impegno* preso colla lettera che „ scrissi al suo predecessore, perchè *io non ho* „ *obbligato alcuno* a sostenere, contro la sua pro- „ pria opinione, le proposizioni del clero di Fran- „ cia, ma *non è più giusto ch' io proibisca* a' miei „ sudditi di dire il loro sentimento su d'una ma- „ teria che è libero di sostenere *da una parte e* „ *dall' altra*, come di parecchie altre quistioni di „ teologia, senza attaccar menomamente alcuno „ degli articoli di fede. „

Così il Re aveva preso l'impegno di non far eseguire il suo editto; Sua Maestà non vi ha contravvenuto, e Luigi XIV vi attesta esser *contro la verità* il dire, come il signor avvocato del Re, che l'editto avrebbe continuato ad esser eseguito in Francia. Il ministero pubblico ha certamente avuto un gran torto nel far violenza alla sua coscienza, e nel tradir il dogma cattolico che vieta ai particolari d'ingerirsi nel giudizio della dottrina religiosa, per obbedire a ciò che è stato da lui chiamato la grande autorità del nostro diritto pubblico. Ecco infatti una ben strana legge fondamentale! essa ingiugnerebbe d'insegnare una dottrina che i Vescovi che l'avevan data alla luce hanno formalmente ritrattata! Essa proibirebbe di dir nulla di contrario alla dottrina della dichiarazione; e il Re

che l'ha fatta, per servire alle occasioni, a *circostanze passate*, ha in un trattato preso l'impegno di non farla eseguire. Dichiara egli stesso che non sarebbe giusto il proibire a' suoi sudditi di dire *da una parte e dall' altra* la loro opinione su di una materia che è libero il discutere. No, Signori, l'editto del 23 Marzo 1682, non è una legge del regno, non è una legge fondamentale dello stato.

Che troverem noi su queste materie, se cerchiam negli annali della nostra legislazione gli atti venuti in appresso?

Nel 1731 le dispute relative alla bolla *Unigenitus* fecero insorgere violenti discussioni sul limite delle due potenze. Per decreto del consiglio del 10 Marzo Sua Maestà proibisce a *tutti i suoi sudditi, qualunque ne siano lo stato e la qualità, di fare alcuna assemblea, deliberazione, atto, dichiarazione, domanda, istanza, e informazione circa dette dispute o tuttociò che può riguardarle, e di scrivere, comporre, stampare, vendere o distribuire direttamente o indirettamente alcun libro, scritto, libello, memoria e altr'opera sullo stesso argomento, sotto qualunque pretesto e sotto qualunque titolo essersi possa!*

In questo decreto non è detta parola intorno alla dichiarazione nè all'editto del 1682. Osservate d'altronde, o Signori, che la proibizione era generale e colpiva i difensori dell' una e dell' altra opinione.

Finalmente nel 1766, epoca celebre de' primi trionfi della filosofia, secondata in allora dal giansenismo, erede segreto delle massime della riforma, ricominciaron le controversie con Roma.

Era già stato da due anni emanato l'editto che bandiva i Gesuiti dal regno, sollecitavasi in Roma l'abolizione del loro istituto, il Sommo Pontefice s'opponeva e chiedeva che almeno in quest'occasione non si persistesse nel non riconoscere e nel voler far violenza all'indipendenza della sua autorità spirituale; allora comparve un nuovo decreto del Consiglio, in data del 24 Maggio 1766, nel quale sono realmente richiamate le disposizioni dell'editto del 23 Marzo 1682, e in cui trovansi le inibizioni e proibizioni espresse di dire, scrivere e pubblicar nulla di contrario alle quattro proposizioni.

Così, nel corso dei tempi, e in mezzo all'amarezza delle dispute, si mantennero e svilupparonsi negli spiriti irritati le massime della dichiarazione del 1682. I principii ch'ella conteneva han prodotto i loro frutti; ohimè! Noi abbiam visto trionfare tutta la dottrina dei teologi che invocarono i primi in Francia la libertà della Chiesa gallicana. La lezione fu terribile, crudele abbastanza, mi pare, perchè gli uomini saggi fuggano d'ora in avanti d'agitar simili quistioni e di sollevare tali tempeste! „ Guardatevi, ne dice in questo momento medesimo un venerabil prelato, Monsignor d'Ermopoli : " guardatevi dal fare delle libertà „ della Chiesa gallicana una fiaccola di discordia! „ In loro nome venne proclamata la deplorabile „ costituzion civile del clero ; in lor nome la „ Chiesa fu rovesciata da cima a fondo; il ro- „ mano Pontefice fu perseguitato, spogliato, messo „ in ceppi. „

Io non pretendo sicuramente d' avventurarmi nella controversia, nè si tratta qui d'esaminare ciò che bisogna pensare delle quattro proposizioni. Dunque senza esprimere alcuna personale opinione sulla dottrina della dichiarazione del 1682, e senza enunciare alcun dubbio, io mi ristringo nella discussione di questa legale quistione: l'editto di Luigi XIV ha conservato forza di legge in Francia? È desso tuttavia in vigore? Si può accusar di provoca alla disobbedienza alle leggi del regno lo scrittor religioso che la sua coscienza anima a combattere la dichiarazion del clero? In questo solo pensiero, o Signori, io interrogo e la nostra storia e la nostra legislazione. Ora, ammesso che prima della rivoluzione l'editto del 1682 sia stato mantenuto come legge del regno, lo che certamente non può ragionevolmente sostenersi, non siete voi convinti che quegli antichi editti e decreti del consiglio, che regolavano in Francia e l'ordin civile e l'ordin religioso, sono stati necessariamente abrogati dalla *costituzion civile del clero?* Il signor avvocato del Re non ha motivato parola su quest'atto dell'assemblea nazionale, che, distruggendo tutto l'ordine ecclesiastico, abolisce e le leggi, e i regolamenti, e i principii. Indi si fece anche più. Le dottrine del 1682 erano state il germe della costituzion civile del clero; questa produsse la totale rovina della Chiesa e della religione; venne stabilito il culto insensato della Ragione, e tutto fu trascinato in questo disordine. Infatti il ministero pubblico, non potendo non riconoscere *quest' abrogazion di fatto*, ha sentita la

necessità di stabilire, che l'editto di Luigi XIV era stato nuovamente messo in vigore dalla nuova legislazione.

Quando parve rinascer l'ordine in Francia, ebbe luogo un trattato colla Santa Sede. Ma il *decreto organico* del concordato non rinnovò alcuna delle disposizioni proibitive, nè dell'editto del 1682, nè dei decreti del Consiglio che li avevan susseguiti; l'articolo 24 di questo decreto porta soltanto che *queglino i quali saranno scelti per l'insegnamento ne'seminarii sottoscriveranno la dichiarazione fatta nel* 1682 *dal clero di Francia, e pubblicata con un editto dello stesso anno; si sottometteranno ad insegnarvi la dottrina che ivi è contenuta.*

Era certamente ben piccola cosa che gli autori degli articoli organici dassero quest'ultima prova di fedeltà ai principii dei legislatori della costituzion civile del clero! E frattanto come mai non son rimasti colpiti dalla strana incoerenza nella quale facevan cadere il governo francese? Come può darsi che siasi preteso di risvegliare la rimembranza della dichiarazione del 1682, a fronte del concordato del 1801? Questa convenzione colla corte di Roma offre infatti nel suo testo e nello spirito delle sue clausole, la più manifesta violazion de' quattro articoli. Fu questo pel governo che reggeva la Francia, un completo abbandono delle massime, che si pretende esser la legge fondamentale dello stato.

Imperciocchè a quell' epoca in cui l' eccesso delle pubbliche sventure reclamava una riparazion del passato, e delle garantigie per l'avvenire, non

sognossi di disputare sui limiti della potenza Pontificia. Le pretese ostili si manifestan nei giorni della felicità e della forza. Allora trattavasi di pacificar la Francia, di rendere alla religione il legittimo suo impero, di ristabilir l'ordine nella società civile, ponendo un termine alle persecuzioni della Chiesa. Questo beneficio s'ottenne dal Capo della cristianità. Sua Santità dichiarò (articolo 13) „ che per *il ben della pace* e il felice „ ristabilimento della religion cattolica, nè ella, „ *nè i suoi successori* turberanno in verun modo „ gli acquirenti dei beni ecclesiastici alienati, „ e che in conseguenza la proprietà di questi „ stessi beni, i diritti e le rendite inerenti, ri- „ marranno fermi tra le lor mani o tra quelle „ degli aventi causa da loro. „ Chi avrebbe allora pensato a ricordar l'articolo secondo della dichiarazione del 1682, e il principio della superiorità del concilio sul Sommo Pontefice? Chi avrebbe osato d' invocar le disposizioni del *concilio di Trento?* Chi avesse opposto alle volontà del capo della Chiesa l'anatema scagliato, nel capitolo XI della sessione vigesimaterza, contro ogni detentore dei beni del clero, *quacumque is dignitate, etiam imperiali aut regali, praefulgeat: is anathemati tamdiu subiaceat, quamdiu jurisdictiones, bona, res, jura, fructus et redditus, quos occupaverit, vel qui ad eum quomodocumque pervenerint, Ecclesiae, ejusque administratori sive beneficiato* INTEGRE RESTITUERIT.

Questo, o Signori, merita la più seria attenzione! Qual non è l'accecamento, quale la teme-

rità di coloro che, risvegliando controversie spente vengono oggidì a contrastare i diritti della Santa Sede? Se la dichiarazione del 1682 è una legge fondamentale dello Stato, secondo questa legge ciò che il Papa ha fatto contro la decisione del concilio è nullo a tutta ragione, e la proprietà dei possessori di beni ecclesiastici è legalmente incerta fra le lor mani!

Osservate inoltre che giusta l'articolo terzo della dichiarazione, *bisogna regolar l'uso dell' autorità apostolica coi canoni.* Frattanto col concordato è stato provvisto al rimpiazzo di trentatre Vescovi ed Arcivescovi non dimissionarii, è stata fatta una nuova circoscrizione delle diocesi, sono state riunite alcune sedi, senza che il Papa abbia seguita veruna forma canonica. Si riconosceva la pienezza della sua potenza. Fu dunque per una strana inconseguenza che si prescrisse l'insegnamento della dichiarazione al nuovo clero, tutta l'esistenza del quale poggiava sopra un concordato, in sì evidente opposizione coi quattro articoli. Tuttavia io lo ripeto non si misero nuovamente in vigore le disposizioni proibitive dell'editto, e questo solo fatto è importante per la soluzione della quistion legale a voi sottoposta.

Alla pubblicazione degli articoli organici susseguirono altri atti; io son costretto di farli conoscere , poichè il ministero pubblico, in nome del Re cristianissimo, ha creduto che fosse conveniente l'invocare la pretesa loro autorità.

Nel 1809 le truppe francesi entrarono in Roma; il Papa fu strappato dal suo palazzo, trascinato di

carcere in carcere sino a Fontainebleau, e spogliato de' suoi stati, che furono allora mediante un decreto riuniti ai dipartimenti dell'impero. In mezzo a tante violenze, e mentre l'Europa cristiana adiravasi per tanti sacrilegi, comparve nel 25 Febbrajo 1810, un altro decreto che dichiarò, che l'editto di Luigi XIV del 1682, era legge generale dell'impero. Inconcepibile frode! Derisione crudele! L'usurpatore pretendeva di scusar le sue iniquità, o paventava le giuste vendette del cielo e degli uomini, allorchè violando così tutte le leggi divine ed umane, oltraggiando la santa maestà del trono Pontificio, e rubando alla Chiesa i suoi stati e la capitale della cristianità, faceva proclamar ne' suoi campi, che *i vicarii di Gesù Cristo non han ricevuta alcuna autorità sulle cose temporali e civili*, e che loro non appartiene il deporre i Re?

Codest' orgoglioso ed ingrato soldato, maledicendo, nel giorno del suo trionfo, la potenza che consacrò la sua spada, caricava di catene le venerabili mani che avevano sparso l'olio santo sulla sua fronte. E noi che gustiamo in pace oggidì i benefizj della religione di S. Luigi, noi che le dobbiamo e i felici progressi della civilizzazione de' Padri nostri, e la saggezza delle lor leggi, e le dolcezze delle nostre libertà, smarriti quindi innanzi in inutili e temerarie controversie, avrem noi a vicenda l'ingratitudine di lacerar anche una volta il seno della Chiesa, di turbar l'ordin e la sua pace, disputandole i suoi diritti, attaccando i suoi ministri, calunniando il suo capo?

E sarà dunque vero che venga invocato a' nostri giorni come legge fondamentale del regno un decreto di persecuzione e d'irrisione, che fu un delitto dell'impero?

Ohimè! convien confessarlo, quasi tutte le ingiuste imprese delle potenze civili contrassegnarono le epoche nelle quali comparvero quelle proteste solenni contro le usurpazioni imputate alla potenza ecclesiastica.

Così quando nel 1663 si ottenne la dichiarazione dalla facoltà di teologia, che difendeva il temporale dei Re contro le pretese della Santa Sede, un decreto del parlamento di Provenza pronunciava la confisca d'Avignone e del contado Venesino.

Così dopo l'assemblea del 1682, un medesimo decreto fu proferito dalla medesima corte, e il nuncio apostolico si teneva prigioniero in Parigi.

Così al tempo del decreto del Consiglio del 1766 il Duca di Choiseul s'impadronì d'Avignone e del contado. ,, L'ostinazion del Papa Clemente ,, XIII, dicon gli storici (6), aveva somministrato ,, un *pretesto* per riunir momentaneamente alla ,, corona un paese collocato nella Provenza. ,,

Ecco, o Signori, tutta la storia della dichiarazione e dell'editto del 1682. Io ho mostrati nei nostri annali i principali fatti e gli atti principali che loro son relativi. Io chieggo ora ad ogni uomo di buona fede, se alcuni di questi editti, di questi decreti, di questi ordini, abbia conservata la

(6) *Lacretelle* T. IV. p. 165.

sua autorità, e sia tuttora in vigore come legge del regno?

No, sicuramente: e giacchè voi conoscete bene e l'origine e il carattere di codesti atti legislativi è a voi abbastanza dimostrato che son tutti abrogati e annullati, o per volontà de' loro autori, o per le leggi posteriori, o per la forza medesima delle cose.

D' altronde come mai non s' è compreso che l'editto del 1682, supposto che fosse stato mantenuto nello stato, è necessariamente abolito dall'articolo 68 della carta costituzionale, che abroga tutte le leggi contrarie alle sue disposizioni? Di fatti è mai possibile di conciliare colle libertà della nostra nuova legislazione, quelle proibizioni che contiene l'editto, di non dire, scrivere o insegnar nulla di contrario alla dottrina della dichiarazione? Io lo comprenderei se le quattro proposizioni fosser riputate articoli di fede, se fosse possibile di rinvenirvi dei dogmi della religion cattolica proclamata religion dello stato. Ma non è così. Gli autori o i partigiani de' quattro articoli non han preteso d' attribuir loro questo sacro carattere. Luigi XIV ne parla solamente nel preambolo del suo editto, come de' *sentimenti* dei deputati del clero adunati in Parigi. Bossuet, nella sua Difesa della dichiarazione (7), attesta che queste sono *semplici opinioni: Quod non ea esset mens sacri conventus, ut ex illa sententia decretum fidei faceret, sed tantum ut eam opinionem*

(7) *Praevia Dissert.* §. 6.

adoptaret. CHE NON PRETENDEVASI DI FARNE UNA DECISION DI FEDE, MA DI ADOTTARNE L'OPINIONE: E dopo aver citate codeste parole di Monsignor de Brias, allora Arcivescovo di Cambrai, aggiugne: „ En perspicuis verbis gallicani „ patres testantur ac probant, non eo se animo „ fuisse, ut decretum de fide conderent, sed ut „ *eam opinionem* tamquam potiorem adoptarent. „ *Opinionem* sane; non ut eminentissimus Daguireus objectabat, *catholicae doctrinae formulam* „ quae animas *constringeret.* „

Il signor de Marca, spesse volte citato pel suo Trattato sulle due potestà, si esprime negli stessi termini: „ L'opinione, dice, che attribuisce l'in„ fallibilità al romano Pontefice, è la sola che „ sia insegnata in Ispagna, in Italia, e in tutte „ le altre provincie della cristianità; cosicchè „ ciò che dicesi *il sentimento dei dottori di Pa„ rigi, debb' esser posto fra le opinioni che son „ tollerate.*

Bossuet c'insegna in un altro luogo ch'esiston due modi d'intendere le libertà gallicane. „ Per venire un poco alla sostanza „ dic'egli in una lettera che diresse al Cardinal d'Estrées, mandandogli il discorso d'introduzione dell' assemblea del 1682, „ per venire un poco alla sostanza, io dirò a vostra „ Eminenza che fui indispensabilmente obbligato „ a parlare delle libertà della Chiesa gallicana; „ *ella vede bene a che m'impegnava questo;* ed „ io mi proposi due cose: l'una di farlo senz'al„ cuna diminuzione della vera grandezza della „ Santa Sede; l'altra, di spiegarle come le inten-

„ dono i Vescovi, *e non già come le intendono i*
„ *magistrati.* „

Voi potreste dunque temere, o Signori, che l'esposizione propostavi dal signor avvocato del Re non fosse la vera.

Ricordatevi infine e la lettera di Luigi XIV al Cardinal de La Tremouille, e queste altre parole dello stesso Bossuet: *Abeat ergo declaratio quo libuerit.* Non può più rimanere alcun dubbio nei vostri spiriti. Le quattro proposizioni della dichiarazione del 1682 non contengono che opinioni, che è libero d'adottare o di combattere. Non è possibile che le proibizioni dell'editto sian rimaste in vigore a fronte della libertà di emettere e di pubblicare le proprie opinioni. Fin dove saremmo noi condotti; e quali non sarebbero la sorpresa e lo spavento de' più zelanti partigiani dell'editto, ove si facesser risorger così le decisioni che un giorno condannarono tanti libri, tante proposizioni che oggi circolano liberamente?

Ma, vi ha detto il signor avvocato del Re: *noi non procediamo contro le opinioni, ma bensì contro la loro manifestazione.* Che cosa ha egli voluto dire? Come può procedersi contro opinioni, ove non siano manifestate? La libera manifestazione delle opinioni non è forse un principio fondamentale del nostro diritto pubblico attuale?

Frattanto, a sostegno della sua accusa il ministero pubblico invoca delle autorità recenti: una sentenza proferita in questo tribunale contro la *Quotidienne!* ma questa sentenza fu pronunciata per isbaglio e non può divenire un monumento di

giurisprudenza. Un decreto ultimamente emanato dalla Corte reale di Parigi nel processo del *Constitutionnel!* ma questo decreto non dice una sillaba circa la dichiarazione o l'editto nella sua dispositiva, non se ne parla che nei motivi; e allorchè la corte ha pronunciato quel *considerando* che ha menato sì gran chiasso in mezzo al tumulto dei partiti che ci dividono, essa non aveva a giudicare e non volle giudicare la quistione che vi è sottoposta.

Permettetemi, o Signori, di non rispondere alle altre obbiezioni che il signor avvocato del Re ha preteso d'attingere in una nuova dichiarazione già firmata da tredici prelati. Ella è stata sollecitata dopo il processo, in occasione di questo processo, e mi contenterò di farvi osservare che non dice una sola parola, nè della dichiarazione del 1682, nè dell' editto di Luigi XIV. Codesta silenziosa autorità debb'esser rimossa dai nostri dibattimenti; essa contribuirebbe pochissimo a rischiarar la quistione che io tratto.

Se vi ho dimostrato, o Signori, che la pretesa di far considerare l'editto del mese di Marzo 1682 come legge del regno, non è giustificata da alcun atto della nostra legislazione antica e nuova, che non è appoggiata ad alcuna autorità contemporanea, che non è conciliabile coll' articolo della carta che permette a tutti i sudditi del Re la libera manifestazione delle loro opinioni; debbe essere per voi anche più evidente che è impossibile d'ammettere il sistema del signor avvocato del Re, a meno che non si cancelli dalle nostre

leggi il principio, che dà a ciascuno in Francia il diritto di professar la sua religione con un' egual libertà, e che assicura ad ogni culto una medesima protezione.

In questo sistema infatti non vi sarebbe libertà che pei dissidenti, i cattolici ne verrebber privati; poichè non sarebbe loro permesso di combattere delle massime che sono state condannate dal capo della Chiesa, nel 1690, nella bolla *Inter multiplices* e nel 1794 nella bolla *Auctorem fidei.*

Ascoltate, vi prego, o Signori, ed osservate a quale strana schiavitù si ridurrebbe la coscienza dei cattolici fedeli; vedete qual mostruosa incoerenza trionferebbe negli stati del figlio primogenito della Chiesa! Non è tutto egualmente contrastato nella dichiarazione del 1682; sonosi sapute congiungere nella sua redazione certe verità, che sono articoli di fede, con certe opinioni problematiche e controverse; e in questo stesso paese in cui sarebbe vietata da pretese leggi fondamentali a un cattolico la facoltà di combattere certe proposizioni che non sono agli occhi suoi se non se errori, che agli occhi di tutti sono almeno opinioni libere e che è permesso di ammettere o di rigettare, un' altra legge fondamentale permetterebbe necessariamente al religionario dissidente. d'attaccar le verità dogmatiche contenute nella dichiarazione del 1682!

Quindi, un cattolico non potrà, senza violar la legge dello stato, discutere le conseguenze, che sonosi dedotte dalla proposizione dell' articolo primo, *che san Pietro e i suoi successori, vicarii di*

Gesù Cristo, e che tutta la Chiesa stessa non han ricevuto da Dio potenza che per le cose spirituali e che riguardan la salute, e non già su le cose temporali e civili; ma un calvinista, ma un luterano, potrà liberamente e legalmente dire e stampare che i successori di san Pietro non sono i vicarii di Gesù Cristo; che la Chiesa non ha ricevuta da Dio alcuna potenza neanche sulle cose spirituali!

Sarà proibito al cattolico di contrastare, nell' articolo secondo, l'autorità attribuita alle sessioni quarta e quinta del concilio di Costanza; ma sarà poi permesso al protestante di dichiarare che non riconosce veruna autorità in nessun concilio!

Un cattolico non potrà nemmeno esaminare se sia convenevol cosa il dire, che i canoni son la regola necessaria e sempre inviolabile della potenza apostolica, o che l'assenso della Chiesa può solo rendere non soggetti a riforma i giudizii del Papa nelle quistioni di fede: ma un protestante si riderà impunemente e dei canoni e della potenza apostolica e dei giudizii della Santa Sede e dell'assenso della Chiesa!

Vuolsi intender così la libertà della coscienza? È questa la protezione che si è promessa a tutti i culti, a tutte le religioni? La sola religion dello stato diverrà dunque schiava di codesta autorità civile, che or mai senza forza e senz'armi contro lo scisma e contro l'eresia, pretenderebbe di riserbar le sue violenze e i suoi rigori arbitrarii contro la fede, contro la verità! Io non voglio guardarla troppo per sottile nelle conseguenze, io vi

farei sentire troppo vivamente come la dottrina del ministero pubblico oltraggia le nostre nuove leggi e ad un tempo i principii del governo che un Re cristianissimo ci ha dati.

Io debbo porre un termine a questa discussione, o Signori; terminerò di adempiere il mio assunto, provandovi, coll'esame dei passi ne'quali il signor avvocato del Re hà preteso di scoprire un delitto di provoca alla disobbedienza alle leggi del regno, che il signor de La Mennais, pubblicando il libro che si vorrebbe far condannare, si è valso d'una saggia e legittima libertà, che, soprattutto in simili materie, non gli può esser tolta dai giudici secolari.

Il signor avvocato del Re vi ha primieramente denunciato una frase della pagina 21.

,, Due ministri dell' interno sonosi l'un dopo l'altro sforzati d'usurpare persino l'insegnamento, esigendo dai Vescovi che facesser sottoscrivere dai professori di teologia e dai direttori dei seminarii, delle promesse incompatibili colle regole conservatrici della fede, e dei formolarii di dottrina imposti in nome dell'autorità secolare. ,,

Io non ardirei di chiedere a me stesso il perchè il ministero pubblico abbia così voluto isolar questa frase e non abbia terminata la lettura del passo incolpato: ei mi perdonerà senza dubbio se continuo:

,, È uno de' più curiosi fenomeni del nostro secolo quello che due avvocati abbian tentato di far la scimmia a Enrico VIII. Secondo le loro idee, se gli uffizii dell'interno fosser divenuti come un concilio ecumenico permanente, presieduto da un ministro revocabile, nella sua

qualità di *papa civile*, sarebbesi veduto il signor de Corbière, colla fronte ornata della tiara ministeriale, dopo d'avere invocati i lumi dello spirito che inspirò un tempo i parlamenti, specificare e contrassegnare degli ordini dogmatici obbligatorii, salva l' appellazione alle camere, per le coscienze costituzionali de' Francesi. „

Cosa v'è in tuttociò? Null'altro che la censura d'atti amministrativi. In un tempo in cui le leggi medesime son discusse da chiunque imprende a chiederne la riforma, in questo tempo in cui gli atti emanati dall' autorità reale sono abbandonati alla critica popolare, non so come fosse possibile di porre delle circolari ministeriali al di sopra d' ogni esame e al coperto da ogni censura. Che se vuolsi rimproverare al signor de La Mennais la chiarezza e la vivacità del suo pensiero e l'acuta scelta delle sue espressioni, io debbo far riflettere ch'egli ha riprodotte qui le idee e pressochè le parole di Bossuet, nel suo sesto avvertimento ai protestanti: „ Lo Spirito Santo, ei dice, non „ ha confidato il deposito della fede ai potentati, „ ma bensì agli apostoli e ai loro discepoli. Se „ qualcheduno dee giudicarne, spetta a coloro ai „ quali ne è commessa la predicazione; il ren- „ derne padroni i principi, è un far *nuovi papi*, „ più assoluti di quello di cui si vorrebbe scuo- „ tere il giogo, e un sagrificar la fede alla poli- „ tica. „

Il ministero pubblico ha vivamente attaccata un'altra frase della pagina 23.

„ Non lo direm mai abbastanza forte: se è un delitto in Francia il sostener la proposizione che condanna qui il

procuratore del Re, è un delitto in Francia l'esser cattolico. „

In vece di presentarvi una parafrasi avvelenata da queste due linee così separate da quanto le precede e da quanto viene appresso, si sarebbe stato più giusto verso l'autore, più intelligibile e per voi, o Signori, e per l'uditorio, offrendo tutto il passo. In questo luogo il signor de La Mennais trascrive una istanza, pubblicata nel mese di Luglio 1824, nel processo intentato contro *la Quotidienne;* ei cita testualmente i rimproveri che il signor procuratore del Re rivolgeva al giornalista che erasi avvisato di stampar la lettera di Monsignor Arcivescovo di Tolosa, in cui trovavansi queste parole: *Che l'autorità civile non avrebbe il dritto di fissare ai vescovi ciò che hanno a prescrivere per l'insegnamento nei seminarii.* A questo proposito il nostro autore esclama:

„ Non lo direm mai abbastanza forte: se è un delitto in Francia il sostener la proposizione che condanna qui il procuratore del Re, è un delitto in Francia l'esser cattolico. „ Ma aggiugne: „ È, la Dio mercè, permesso ancora di esserlo, e tutte le corti del regno rigetterebbero con indignazione la massima che s'osa proporre come un assioma della loro giurisprudenza. „

Se il signor de La Mennais si rese colpevole confutando così l'istanza del 1824, io stesso dunque divengo reo in quest'istante in cui la benigna attenzion vostra m'incoraggia a combattere l'istanza del 1826.

Non dico più che una parola sulle altre citazioni del signor avvocato del Re. Pagine 100 e 101:

„ Servili prelati si *precipitano con un cieco impulso dal lato da cui il re inclina.* In due parole ecco la storia della celebre dichiarazione del 1682.

Gettate gli occhi appiè della pagina, o Signori, e vedrete che questa frase è tradotta da Fénélon: *Plerique alii incerti et fluctuantes, quolibet rex se inclinaverit, caeco impetu ruunt.* Ecco dunque Fénélon tradotto in *polizia* correzionale!!

Pagina 128.

,, Ecco dunque *il sistema dell'interesse*, che prende il posto del *regno del diritto*, o l'ateismo politico, consacrato dogmaticamente dal primo articolo della dichiarazione del 1682; e chiunque vi aderisce, aderisce a questa proposizione: *Il sovrano dee, per ordin di Dio, esser ateo come sovrano.* „

Il signor avvocato del Re non rimprovera al signor de La Mennais d'aver condannata questa spaventevole proposizione; ma niega con indignazione che i partigiani della dichiarazione del 1682 possano essere trascinati ad *aderirvi.* Il signor avvocato del Re ha sicuramente dimenticato che la corte di cassazione, radunata sotto la presidenza di monsignor guarda-sigilli, non ha espresso nè malcontento, nè sorpresa, allorchè un avvocato ha esclamato in pubblica udienza: *In Francia la legge è atea, e debb' esser tale.*

Pagina 181.

„ Al veder tutto ciò che di principii eretici e scismatici contengono i quattro articoli del 1682, chi sorprenderassi che lo stesso Bossuet li chiamasse *proposizioni odiose?* „

Questo, o Signori, è un fatto storico: il signor avvocato del Re lo mette in dubbio; non vuol

che sia vero che Bossuet abbia chiamate *odiose* le quattro proposizioni. Questo fatto però è attestato dall'abate Fleury, scrittore poco sospetto in siffatte materie; ei riferisce che il Vescovo di Meaux diceva all'Arcivescovo di Reims nell'assemblea del clero: „ Voi avrete la gloria d'aver „ deciso l'affare della regalìa; ma questa gloria „ verrà offuscata da codeste *odiose* proposizioni. „

Ma non è cosa deplorabile il vedersi così trascinati, sul soggetto di questioni tanto gravi, in vane ricerche sull'autenticità del tale o tal altro aneddoto, in un puerile dibattimento sull'interpretazione d'una parola, e in tutte codeste arguzie sul senso di qualche frase isolata? Io m'asterrò dal prolungare una simil discussione, la sconvenienza della quale potrebbe intanto, o Signori, farvi sentir l'ingiustizia e la temerità dell'accusa. Se io andassi più avanti, se volessi agitare codeste quistioni sì pazzamente esposte agli strepiti del foro; se, scuotendo il giogo che la mia coscienza m' impone, non ascoltando che il mio sentimento personale, e cedendo alla mia convinzione, io esaminassi qui in tutte le sue parti l'opera del signor de La Mennais, i principii che si condannano in questo libro sarebbero finalmente intesi e giustificati, e non rimarrebbe più che ad arrossir dello scandalo d' un tal processo; ma ho voluto soffocar nel mio cuore i giusti sentimenti che desta l'attacco in simil guisa diretto contro un ragguardevole e prezioso amico. Ho ritenuto che fosse più conveniente per me in tale incontro, di ristringermi severamente nei doveri del mio ministero,

e che mi bastasse di stabilire e di provare, senza lasciar sussistere una sola ragionevole obbiezione, che non esiste oggidì alcuna legge nel regno che costringa i giudici civili a costituirsi arbitri di quistioni di dottrina e di disciplina religiosa; che non esiste alcuna legge che il signor de La Mennais abbia violata, o contro la quale egli abbia provocata la disobbedienza dei popoli.

Io mi sento felice, o Signori, per aver resa completa questa dimostrazione davanti a' giudici Cattolici. È grato per un uom dabbene il restar convinto che nel nostro paese di Francia i doveri del magistrato non sono in opposizione coi doveri del cristiano. Io non ho presa la parola solamente per la difesa di questo virtuoso sacerdote, che si tenta d'accusare; irremovibile nella sua credenza, ei si turbava poco pel giudizio degli uomini: io ho difesa la nostra fede comune; per voi, o Signori, io ho parlato, per voi, per le vostre coscienze che si volevano traviare e violentare.

Indarno dunque vorrebbersi combattere i principii e le verità da me poc'anzi sviluppate, rammentando che in diverse epoche sono state condannate davanti le antiche corti di giustizia certe opere teologiche; indarno per iscusare l'odierno processo, pretenderebbesi di ridestar la rimembranza di dottrine e di procedure sostenute in Francia in tempi che non esiston più; sarebbe questo un finire di confonder tutto; sarebbe un non conoscere le immense modificazioni che ha provate la nostra monarchia. Quando il principio fondamentale è stato scosso, quando le istituzioni son perite,

quando le massime di stato sono cangiate, non è possibile di far rivivere degli usi e delle opinioni ch'eran nate e s'erano sviluppate in codest'ordin di cose abolito. Nel proporvi d'imitare alcuni esempi parlamentarii e di seguir vecchie tradizioni, non farebbesi d'altronde che una ben falsa applicazione delle idee degli antichi giorni agli affari del tempo presente. Non dimenticate, o Signori, qual'era per lo addietro il principio dell'intervento del potere civile nelle quistioni che interessavan l'ordine religioso circa la dottrina. L'autorità temporale non attribuivasi il diritto di giudicare; e non procedeva mai se non come protettrice dei canoni e delle decisioni della Chiesa. Fu questo il fondamento degli appelli come d'abuso. Certamente riceverono, nel corso dei tempi, una grande estensione; ogni potenza tende ad alzarsi e ad ampliarsi. Ma se non di rado si allontanò dal principio la Francia, in allora tutta cattolica, non fu perciò esposta a tutti i disordini che infallibilmente si manifesterebbero in oggi. In questo regno, *la di cui esaltazione*, secondo le parole di Bossuet, *era inseparabile da quella della Santa Sede*, mantenevasi tuttavia la felice influenza dell'antica alleanza della religione e della dignità reale. Se mostraronsi la resistenza e l'usurpazione in giorni di lotte e di contese, serbavansi nel fondo de' cuori e nell'andamento abituale del governo i sentimenti d'obbedienza e di fedeltà. Finalmente, per esprimer qui tutto il mio pensiero, io dirò che gli spiriti indipendenti e novatori dovevan essere ben poco incoraggiati, che

le coscienze le più religiose poteron non risentire che leggieri timori, allorchè comparve l'editto del mese di Marzo 1682, in quel regno medesimo, in cui tre anni dopo era decretata la revoca dell'editto di Nantes. Ma chi misurerà l'enorme distanza che ne separa e da que' tempi e da que' costumi? Chi non comprenderà che in un paese in cui ormai tutte le credenze, tutti i culti son egualmente ammessi, salariati, protetti dalla legge dello stato, l'indipendenza e l'autorità del sacerdozio, vero interprete e legittimo difensore della dottrina, debbon essere più severamente rispettate? Che se, in giorni di filosofismo e d'indifferenza, non vuol esporsi la santa religion de' nostri padri a inevitabili pericoli, e fors'anche ad una inevitabil ruina, bisogna temere persino le menome usurpazioni della potenza civile sui diritti della potenza spirituale.

Poichè, voi lo sapete, o Signori, ciò che distingue principalmente la religion cattolica, ciò che distingue la nostra Chiesa dalle varie sette che stannosi oggidì a fronte, si è il diritto che le appartiene, si è l'autorità ch'ella reclama e che ha mai sempre esercitata, di decider sola, di decidere infallibilmente tutte le quistioni di dottrina e di regolare sovranamente la sua disciplina. Il contrastarle questo diritto, è un separarsi da lei, *è un cessar d'esser cattolico.* Se, in mezzo a un gran numero di culti tollerati egualmente, l'autorità civile tenta di far gravitare sui popoli il giogo insopportabile di credenze imposte da una volontà umana, ben tosto l'intera religione non sarà più

che l'opera del poter politico; questo potere determinando i dogmi e fissando la disciplina, vorrà comandare alla coscienza, la quale non dee obbedire che a Dio. Si è quindi condotto ad una religion politica, e appunto perciò sommamente intollerante, perchè questa religione diventa una legge la di cui violazione debb'essere punita come quella di tutte le altre leggi. È questo un avviarsi allo stabilimento d' una Chiesa nazionale, che non è che la sostituzione d'un'autorità particolare all' autorità della vera Chiesa e del suo capo.

Tale è l'esempio offerto dall'Inghilterra in quei tempi ne' quali, secondo Bossuet, *la fede andava a seconda del volere dei re*. Un principe, irritato per aver veduto condannato in Roma il suo doppio divorzio, cominciò dal negare l'autorità spirituale del Papa; bentosto pretese alla supremazìa del poter temporale. Il parlamento fu trascinato a decidere sull'eresia; fu visto a compilar degli atti sulla fede, come si chiede in oggi a voi di prescriver co' vostri giudizii delle credenze religiose. Lo stesso Calvino aveva frattanto protestato in diversi luoghi contro codesta confusione del governo civile e del governo ecclesiastico. Ma, dice inoltre Bossuet, *non v'ha nulla che non s'accomodi purchè siasi nemico del Papa e di Roma!*

Tutto questo disordine produsse appo i nostri vicini e i formolarii civili, e i giuramenti di sommessione alla supremazia del Re, e i giuramenti del testo. Finalmente da un simile abbandono della vera autorità si può essere spinti nella dottrina

insegnata dall'autore del *Contratto sociale:* Havvi ei dice, *una profession di fede meramente civile* „ *di cui appartiene al sovrano il fissar gli arti-* „ *coli,* non già precisamente come dogmi della „ religione, ma *come sentimenti di sociabilità,* „ senza de' quali è impossibile d'esser buon cit- „ tadino, nè suddito fedele. Senza poter obbligar „ nessuno a crederli, *ei può esigliar dallo stato* „ *chiunque non li crede;* può esigliarlo, non come „ empio, ma come insociabile, come incapace di „ amar sinceramente le leggi, la giustizia, e di „ sacrificare all'occorrenza la propria vita al suo „ dovere. Che se qualcuno, dopo aver pubblica- „ mente riconosciuto questi stessi dogmi, si di- „ porta qual miscredente, *sia punito di morte;* „ egli ha commesso il maggior dei delitti: egli ha „ mentito davanti alle leggi. „

Gran Dio! Che bisogna pensare di codesti sentimenti di sociabilità, religiosamente e politicamente inspirati agli uomini sotto pena di morte! Ricuserete forse, o Signori, di credere che la Francia possa mai essere esposta a subir questa legislazion filosofica; ma comprendetelo bene, non sian perdute per voi le grandi e terribili lezioni della storia! Vedete ciò che si agita a voi d'intorno, vedete la fermentazione e l'accecamento degli spiriti! Ove spinger si voglia la potenza civile ad usurpare i diritti della potenza spirituale, e si persista in questa via funesta, la conseguenza sarà inevitabile: per l'effetto stesso della resistenza necessaria che la Chiesa cattolica oppone ad ogni autorità che non venga che dall'uomo nelle

cose che interessano e la fede e la dottrina, e la disciplina, bisognerà che si arrivi perfino a gettare la nostra religione in quello stato d'avvilimento e di servitù in cui i cattolici irlandesi gemono da sì gran numero d'anni.

Possa, o Signori, lo spettacolo di tali disgrazie, possa il timore di simili perigli toccar profondamente le anime vostre! Le più gravi meditazioni presiedano al giudizio di sì grandi e tanto sacri interessi. Avanti di fare un primo passo, avanti di offrire il primo esempio d'una sì pericolosa usurpazione, misurate la spaventevol carriera che schiuderete, se fate oggi trionfare un'accusa che pare non essere che un vile sagrificio offerto a opinioni nemiche, a passioni tanto più altere quanto men ragionevoli. A voi è dato, in questo momento, il protegger e l'unire le antiche libertà della Chiesa e le nuove libertà dello Stato; non rispetterem noi l'indipendenza di quella santa religione, cui sola è dovuta la nobile indipendenza delle nazioni moderne? Possiam noi dimenticare, nelle nostre ingiuste diffidenze, che ovunque ha ella portate le sue leggi la schiavitù è scomparsa, e che l'Europa le debbe la felice moderazione di quelle istituzioni monarchiche, delle quali l'antichità non ci lasciò esempio? A chi si ardirà di far un delitto di venerar nel suo cuore e nelle sue parole quella grande potenza spirituale che, sempre vigile pei Re e pei popoli, fa loro continuamente intendere questi nobili insegnamenti, fondamenti sacri d'ogni ordine, d'ogni dignità, d'ogni libertà negli stati: Popolo, obbedisci al tuo Re,

egli è l'immagin di Dio sulla terra; Re, guardati dal dimenticar nelle pompe della tua grandezza che l'ultimo de' tuoi sudditi è tuo fratello.

Avendo il signor Berryer finito di parlare, il signor presidente del tribunale domanda al signor de La Mennais se ha qualche cosa da aggiugnere alla sua difesa. Il signor Abate de la Mennais prende la parola nei termini seguenti:

„ Signori, io non ho nulla ad aggiugnere al
„ discorso che avete inteso poc' anzi. Dirò sola-
„ mente due parole circa le quistioni dogmatiche
„ trattate nel mio scritto. Benchè la corte non
„ ne sia giudice, siccome esse han nondimeno ser-
„ vito di pretesto al processo che mi viene in-
„ tentato, io debbo alla mia coscienza e al ca-
„ rattere sacro di cui son rivestito, dichiarare
„ davanti al tribunale, che io rimango irremovi-
„ bilmente attaccato a tutti i principii che ho
„ sostenuti, vale a dire, all' insegnamento inva-
„ riabile del capo della Chiesa; che la sua fede
„ è la mia fede, la sua dottrina è la mia dottrina,
„ e che sino all'ultimo mio sospiro io continuerò
„ a professarla e a difenderla. „

SENTENZA DEL TRIBUNALE.

All' apertura dell' udienza del 22 Aprile, il signor Presidente proferisce la sentenza del tenor seguente:

„ Riguardo alla prevenzione di provoca alla disobbe-
„ dienza alle leggi.

„ Atteso che l'editto di Marzo 1682, registrato nel parlamento di Parigi il 13 dello stesso mese, proclama la dichiarazione del clero di Francia del 1682 legge generale dello stato, e che le quattro proposizioni da lei stabilite formano la base fondamentale delle nostre istituzioni politiche e del nostro diritto pubblico nella soggetta materia:

„ Che questa dichiarazione costituisce le libertà della Chiesa gallicana, e porta nella sua prima proposizione, che san Pietro, i suoi successori e la Chiesa stessa, non han ricevuta da Dio autorità se non sulle cose spirituali, e non già sulle cose temporali e civili, e dichiara in conseguenza, che i Re non son soggetti ad alcuna potenza ecclesiastica, per ordine di Dio, nelle cose che concernono il temporale; ch' essi non ponno esser deposti direttamente, nè indirettamente dall' autorità dei capi della Chiesa, e che i loro sudditi non possono essere esentati dalla sommessione e dall' obbedienza che loro debbono, o dispensati dal giuramento di fedeltà:

„ Che l'esecuzione di questa dichiarazione e di questo editto è stata ordinata col decreto del consiglio del Re, del 24 Maggio 1766, che proibisce a tutti i sudditi di sostenere, scrivere o stampar nulla che sia contrario alle massime ed ai principii di una tal dichiarazione, e che tender possa a rinnovar dispute, o far nascere opinioni differenti su questa materia:

„ Che questo editto e questa dichiarazione non sono mai stati rivocati espressamente e legalmente, nè abbandonati nell'uso: che la loro esecuzione è stata, all'opposto, ordinata in diversi atti della podestà legislativa e del poter giudiciario, e che al dì d'oggi pure le bolle non vengono pubblicate in Francia se non sotto la riserva delle massime, franchigie e libertà della Chiesa gallicana:

„ Che non si tratta nè di esaminare le proposizioni stabilite in questa dichiarazione, e di cui il clero di Francia è stato solo giudice, nè di pronunciare sopra alcun dogma od articolo di fede; ma di decidere unicamente se l'editto del Re, del 1682, relativo alla dichiarazione del clero, qual'essa esiste, ha forza di legge, lo che costituisce una quistione di diritto della competenza dell'autorità giudiciaria, specialmente incaricata dell'esecuzione delle leggi;

„ Atteso che l'opera avente per titolo: *De la Religion, considerée dans ses rapports avec l'ordre politique et civil,* di cui si è riconosciuto autore l'Abate La Mennais, presenta in parecchi capitoli, e segnatamente alle pagine 23, 32 e 33, 100 e 101, 106, 107, 108 e 109, 114, 120, 121, 122 e 123, 128, 130 e 131, 135, 181 e 190, i caratteri d'attacco diretto e formale contro la dichiarazione del 1682 e l'editto del 23 Marzo dello stesso anno, lo che costituisce il delitto preveduto dagli articoli 1, 5 e 6 della legge del 17 Maggio 1819: che l'Abate La Mennais ne' suoi scritti intitolati, l'uno: *Quelques réflexions sur le procès du Constitutionnel et du Courrier*, e l'altro *Aphorismata ad juniores theologos,* ha professate le stesse dottrine e attaccato il medesimo editto e la medesima dichiarazione.

„ In quanto sia alla prevenzione d'attacco contro la dignità del Re, contro l'ordine di successibilità al trono, contro i diritti che il Re vanta dalla sua nascita, ed altro menzionato nell'articolo 2 della legge 25 Marzo 1822:

„ Atteso che i passi incolpati sono un attacco contro la dichiaraziona del 1682, e per conseguenza una discussione della prima proposizione contenuta in questa dichiarazione, piuttosto che un attacco diretto, positivo ed

attuale contro il Re, i diritti ch'ei vanta dalla sua nascita, e l'ordine di succesibilità al trono; che il carattere dell'Abate La Mennais, le sue opinioni e i suoi sentimenti religiosi e monarchici, non permetton nemmeno di supporre in lui l'intenzione d'un simil delitto; assolve l'Abate La Mennais dal secondo capo della prevenzione.

Deliberando sul primo capo della querela:

„ Atteso che i passi incolpati formano una picciolissima parte dell'opera; che il sovrapiù è adoperato nell'esame di quistioni teologiche, la discussione e la controversia delle quali son permesse, e non sono della competenza dei tribunali; che il libro, per la sua composizione, non può esser letto ed apprezzato se non dalle persone istrutte ed illuminate: che il carattere rispettabile di cui è rivestito l'Abate La Mennais debb'essere preso in gran considerazione:

„ Facendo applicazione degli articoli 6, 1 e 3 della legge del 17 Maggio 1819, e dell'articolo 26 della legge del 25 Maggio anno stesso:

„ Condanna l'Abate La Mennais a 30 franchi di multa:

„ Ordina che l'opera che ha per titolo: *De la Religion dans ses rapports*, etc. dell'Abate La Mennais, sia sequestrata ovunque sarà d'uopo, da tutti gli ufficiali di polizia giudiziaria, legalmente richiesti, in virtù della presente sentenza:

„ Ordina la distruzione, alla cancelleria del tribunale, degli esemplari che saranno sequestrati:

„ Ordina che il presente giudicato sia reso pubblico, conforme all'articolo 26 della legge del 26 Maggio 1819;

„ Condanna l'Abate La Mennais nelle spese. „
